



Comune di RANICA  
Provincia di Bergamo

**NOTA INTEGRATIVA  
AL RENDICONTO DI GESTIONE  
ESERCIZIO 2025**

## Sommario

1. IL CONTO DEL BILANCIO.....	5
1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.....	5
CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE 2025: .....	6
ENTRATA 2025.....	6
SPESA 2025 .....	6
1.2 Le variazioni al bilancio. ....	7
1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione. ....	9
A) FONDI ACCANTONATI .....	14
B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2.....	23
C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3.....	37
D) FONDI LIBERI.....	37
RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE .....	38
1.4 Gli equilibri di bilancio.....	38
1.5 La gestione di cassa.....	41
1.6 La Gestione dei Residui.....	43
1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati .....	46
1.7.1 LE ENTRATE .....	47
Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa.....	47
Titolo 2° - Trasferimenti correnti.....	51
Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni .....	52
Titolo 4° - Entrate in conto capitale.....	54
Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie.....	56
Titolo 6° - Accensione di prestiti .....	56
Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere.....	58
Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.....	58
1.7.2 LE SPESE .....	59
Titolo 1° - Spese correnti.....	59
Titolo 2° - Spese in conto capitale.....	64
Titolo 4° - Rimborso di prestiti .....	65
Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere .....	65
Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro.....	65
1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa .....	65
1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili .....	68
1.8 Entrate e spese non ricorrenti.....	68
2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI.....	69
2.1 - Criteri di formazione .....	69
2.2 - Il Conto Economico .....	70
2.3 Lo Stato Patrimoniale .....	76
ACCRUAL .....	85
4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE.....	86
4.1 Analisi per indici.....	86
4.2 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti .....	87
4.3 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2025, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.....	87
4.4 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali. ....	87
4.5 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.....	88
4.6 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.....	89
4.7 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti. ....	89
4.8 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione: .....	89

4.9 Spese di personale.....	89
4.10 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese.....	91
4.11 Indice di tempestività dei pagamenti.....	92
4.12 Indice di ritardo dei pagamenti.....	92

Nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni sui risultati finanziari ed economico-patrimoniali, sui criteri adottati nella formazione del rendiconto e nella valutazione delle singole voci in esso contenuti. Tali informazioni sono fondamentali per permettere la valutazione dell'operato dell'amministrazione. Archiviata ormai la fase pandemica, l'anno 2025 è stato caratterizzato dalle tensioni conseguenti al proseguimento del conflitto in Ucraina e di quelle relative al conflitto in Palestina tra Israele e Hamas, i cui effetti hanno condizionato le politiche internazionali, con riflessi anche sulle economie locali, compresa quella comunale. Enorme impatto hanno inoltre avuto le politiche commerciali improntate alla guerra dei dazi perseguite dall'Amministrazione Trump, che hanno generato forti tensioni economiche e geopolitiche, tutt'ora in corso di evoluzione. Dopo un biennio di forti rincari, l'andamento dei prezzi ha tuttavia subito un rallentamento: il tasso di inflazione annuo effettivo relativo al 2025 è stato dell'1,5%, in aumento rispetto all'1,00% del 2024. Il saggio legale di interesse per l'anno 2025 è stato fissato al 2,00% con Decreto del 10/12/2024.

# 1. IL CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.

Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato della gestione di competenza e della gestione di cassa e del risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio.

## 1.1 Riepilogo della gestione finanziaria.

Per consentire una prima valutazione del grado di raggiungimento dei programmi indicati negli strumenti di programmazione, si pongono a confronto i dati di sintesi del bilancio di previsione iniziale e definitivo con i dati finali del conto del bilancio.

**CONFRONTO CON PREVISIONI INIZIALI E DEFINITIVE 2025:**

**ENTRATA 2025**

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Accertamenti	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Avanzo di amministrazione		256.671,49			
	FPV corente	42.325,00	55.824,22			
	FPV capitale		54.304,64			
	FPV incremento attività finanziarie					
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.120.269,00	3.291.655,61	3.260.875,02	1,05	0,99
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	251.017,20	382.017,96	361.177,47	1,44	0,95
TITOLO 3	Entrate extratributarie	1.164.201,00	1.254.829,40	1.042.380,92	0,90	0,83
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	4.574.747,26	5.977.656,66	1.411.806,18	0,31	0,24
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	82.000,00	89.059,61		1,09
TITOLO 6	Accensione prestiti					
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00		0	0
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.140.000,00	1.625.000,00	1.098.388,62	0,96	0,68
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>10.302.559,46</b>	<b>12.989.959,98</b>	<b>7.263.687,82</b>	<b>0,71</b>	<b>0,56</b>

**SPESA 2025**

TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Impegni	% di realizzazione su previsione iniziale	% di realizzazione su previsione definitiva
	Disavanzo di amministrazione					
TITOLO 1	Correnti	4.590.340,20	5.113.067,24	4.569.663,79	99,55%	89,37%
TITOLO 2	In conto capitale	4.553.747,26	6.233.420,74	1.362.453,61	29,92%	21,86%
TITOLO 3	Per incremento di attività finanziarie					
TITOLO 4	Rimborso di prestiti	8.472,00	8.472,00	8.471,44	99,99%	99,99%
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000,00	10.000,00		0,00%	0,00%
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.140.000,00	1.625.000,00	1.098.388,62	96,35%	67,59%
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>10.302.559,46</b>	<b>12.989.959,98</b>	<b>7.038.977,46</b>	<b>68,32%</b>	<b>54,19%</b>

## 1.2 Le variazioni al bilancio.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 19/12/2024.

Durante l'anno, nel rispetto del principio generale della flessibilità del bilancio, al fine di consentire il migliore raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione, anche mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione, di cui si dirà in un'apposita sezione, nonché adeguare gli stanziamenti delle entrate all'effettivo andamento delle riscossioni e degli accertamenti, sono intervenute le seguenti variazioni:

Organo (CC/GC)	numero	data	Descrizione	Eventuale ratifica (indicare estremi delibera CC)
CC	9	27/02/2025	VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AL D.U.P. 2025-2027	
GC	32	25/03/2025	VARIAZIONE N. 2 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA	N. 11 CC del 24/04/2025
CC	14	24/04/2025	VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AL D.U.P. 2025-2027	
CC	22	22/05/2025	VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AL D.U.P. 2025-2027	
GC	66	29/05/2025	VARIAZIONE N. 5 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 ED AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE, ADOTTATA IN VIA D'URGENZA	N. 24 CC del 31/07/2025
CC	25	31/07/2025	VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 ED AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025/2027, SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO E VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI	
CC	36	30/10/2025	VARIAZIONE N. 8 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, AL D.U.P. 2025-2027 NONCHÈ AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE PER IL TRIENNIO 2025-2027, ALL'ELENCO ANNUALE 2025 DEI LAVORI PUBBLICI	

La Giunta ha inoltre adottato, ai sensi dell'art. 175 comma 5bis, le seguenti deliberazioni di variazione di propria competenza:

numero	data	Descrizione
6	23/01/2025	VARIAZIONE N. 1 ALLE DOTAZIONI DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027
22	27/02/2025	VARIAZIONE N. 1 AL PEG 2025/2027
33	25/03/2025	VARIAZIONE N. 2 AL PEG 2025/2027
34	25/03/2025	VARIAZIONE N. 3 AL PEG 2025/2027
50	24/04/2025	VARIAZIONE N. 4 AL PEG 2025/2027
65	22/05/2025	VARIAZIONE N. 5 AL PEG 2025/2027
67	29/05/2025	VARIAZIONE N. 6 AL PEG 2025/2027
101	31/07/2025	VARIAZIONE N. 7 AL PEG 2025/2027
136	31/10/2025	VARIAZIONE N. 9 AL PEG 2025-2027

Nel corso dell'esercizio 2025 NON sono stati effettuati i prelievi dal fondo di riserva.

Nel corso dell'esercizio il responsabile del settore "Servizi Finanziari e Tributari", ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. 267/2000 ha effettuato le seguenti variazioni debitamente comunicate trimestralmente alla Giunta Comunale:

numero	data	Descrizione	Comunicazione alla G.C.
8	10/01/2025	VARIAZIONE N. 1 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 40 del 03/04/2025
43	27/01/2025	VARIAZIONE N. 2 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 40 del 03/04/2025
68	06/02/2025	VARIAZIONE N. 3 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 40 del 03/04/2025
158	21/03/2025	VARIAZIONE N. 4 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 40 del 03/04/2025
228	15/04/2025	VARIAZIONE N. 5 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 81 del 26/06/2025
231	17/04/2025	VARIAZIONE N. 6 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 81 del 26/06/2025
278	13/05/2025	VARIAZIONE N. 7 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 81 del 26/06/2025
335	13/06/2025	VARIAZIONE N. 8 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 81 del 26/06/2025
474	09/09/2025	VARIAZIONE N. 9 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 132 del 16/10/2025
498	24/09/2025	VARIAZIONE N. 10 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 132 del 16/10/2025
510	30/09/2025	VARIAZIONE N. 11 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 19 del 16/10/2025
532	16/10/2024	VARIAZIONE N. 12 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 6 del 22/01/2026
543	23/10/2025	VARIAZIONE N. 13 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 6 del 22/01/2026
601	17/11/2025	VARIAZIONE N. 14 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 6 del 22/01/2026
623	03/12/2025	VARIAZIONE N. 15 ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, D.LGS. N. 267/2000	N. 6 del 22/01/2026
716	30/12/2025	VARIAZIONE N.16 I ALLE DOTAZIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEL PEG 2025-2027 COMPENSATIVA PER MAGGIORE ENTRATA E MAGGIORE SPESA - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, D.LGS. 267/2000	N. 6 del 22/01/2026

Da ultimo, in sede di deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui propedeutico alla formazione del rendiconto 2025, con deliberazione della Giunta

Comunale n. 43 del 26/03/2026 sono state adeguate le previsioni in entrata e in spesa del fondo pluriennale vincolato 2025.

Nel corso del 2025 è stato applicato il risultato di amministrazione per complessivi € 256.671,19= così suddivisi tra i rispettivi vincoli:

Tipo di vincolo	Delibera di applicazione risultato di amministrazione					Totale applicato per tipo di vincolo
	n. 14	n. 22	n. 26	n. 36	n.....	
	del 24/04/2025	del 22/05/2025	del 31/07/2025	del 3/10/2025	del .../.../..	
Accantonato						-
Vincolato	119.924,49		12.536,00			132.460,49
Destinato ad investimenti						-
Libero		60.000,00		64.211,00		124.211,00
<b>Totale</b>	<b>119.924,49</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.536,00</b>	<b>64.211,00</b>	<b>-</b>	<b>256.671,49</b>

### 1.3 Le risultanze finali del conto del bilancio: il risultato contabile di amministrazione.

Tale risultato se positivo è detto avanzo, se negativo disavanzo, se uguale a zero si definisce pareggio finanziario.

Il risultato contabile di amministrazione è successivamente scomposto in risultato della gestione di competenza ed in risultato della gestione residui.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1.132.747,09
RISCOSSIONI	(+)	1.732.971,51	5.708.114,09	7.441.085,60
PAGAMENTI	(-)	1.193.578,28	5.446.718,92	6.640.297,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.933.535,49
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.933.535,49
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.246.803,85	1.555.573,73	2.802.377,58
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>		3.737,00	2.928,42	6.665,42
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	484.481,92	1.592.258,54	2.076.740,46
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			53.828,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			-
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			-
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025</b>	<b>(=)</b>			<b>2.605.344,51</b>

Di seguito si riporta il trend storico del risultato di amministrazione dell'ultimo quinquennio:

DESCRIZIONE	2021	2022	2023	2024	2025
Risultato finanziario contabile derivante dalla gestione finanziaria	2.238.035,25	2.079.646,80	1.739.204,40	1.943.858,77	2.605.344,51

I risultati finanziari dell'esercizio assumono maggior rilevanza se si vanno a dettagliare nelle loro varie componenti.

Individuando i componenti, si riesce a comprendere meglio il perché del formarsi di tali risultati.

Si evidenziano perciò delle tabelle in cui è possibile analizzare tale scomposizione.

<b>GESTIONE RESIDUI</b>		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) NON APPLICATO	(+)	1.687.187,28
MAGGIORI (+) O MINORI (-) RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI	(+/-)	142.753,32
MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI (+)	(-)	237.721,30
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI</b>		<b>2.067.661,90</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (Avanzo + Disavanzo -) APPLICATO	(+/-)	256.671,49
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI ENTRATA	(+)	110.128,86
ACCERTAMENTI A COMPETENZA	(+)	7.263.687,82
IMPEGNI A COMPETENZA	(-)	7.038.977,46
FONDI PLURIENNALI VINCOLATI DI SPESA	(-)	53.828,10
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>537.682,61</b>
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>2.605.344,51</b>

Il risultato derivante dalla gestione residui è suddiviso in base alle motivazioni che hanno portato a modificare i valori dei residui attivi e passivi, determinati nel rendiconto dell'anno precedente:

Le economie e i maggiori accertamenti conseguiti tra i residui attivi sono state realizzate nei seguenti titoli di entrata:		
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-89.526,79
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	6.379,66
TITOLO 3	Entrate extratributarie	228.441,45
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	-2.500,00
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
TITOLO 6	Accensione prestiti	
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	-41,00
		<b>142.753,32</b>
Le economie conseguite tra i residui passivi sono state realizzate nei seguenti titoli di spesa:		
TITOLO 1	Correnti	49.590,88
TITOLO 2	In conto capitale	188.130,42
TITOLO 3	Per incremento attività finanziarie	
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	
TITOLO 5	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria	
TITOLO 7	Uscite per conto di terzi e partite di giro	
		<b>237.721,30</b>

In particolare, il risultato derivante dalla gestione di competenza è suddiviso secondo la sua provenienza, dalla parte corrente, o dalla parte in conto capitale, del bilancio.

<b>1) LA GESTIONE CORRENTE</b>	
Fondo pluriennale vincolato parte corrente	55.824,22
Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	
Entrate correnti (Titolo I II e III)	4.664.433,41
Avanzo applicato alla spesa corrente e al rimborso di prestiti	37.595,05
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06)	88.836,33
Entrate correnti destinate alle spese in conto capitale (-)	300,00
<b>TOTALE RISORSE CORRENTI</b>	<b>4.846.389,01</b>
Spese titolo I	4.569.663,79
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale	
Spese Titolo IV per rimborso/estinzione quote capitale prestiti	8.471,44
Fondo pluriennale vincolato parte corrente (S)	53.828,10
Fondo anticipazione di liquidità	
<b>TOTALE IMPIEGHI CORRENTI</b>	<b>4.631.963,33</b>
<b>AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CORRENTE</b>	<b>214.425,68</b>
<b>2) LA GESTIONE C/CAPITALE</b>	
Entrate Titolo IV, Titolo V e Titolo VI	1.500.865,79
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (-)	
Entrate Titolo VI destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	
Eventuale quota permessi a costruire accertati tra le entrate in conto capitale applicata a spese corrente ed altre entrate in conto capitale destinate alle spese correnti (compresi contributi agli investimenti 4.02.06) (-)	88.836,33
Entrate correnti che finanziano spese in conto capitale (+)	300,00
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti	54.304,64
Avanzo amministrazione applicato a investimenti	219.076,44
<b>TOTALE RISORSE PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>1.685.710,54</b>
Spese Titolo II	1.362.453,61
Spese Titolo II (codice 2.04) trasferimenti in c/capitale (-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 (-)	
Spese Titolo III.01	
Fondo pluriennale vincolato parte investimenti (S)	
<b>TOTALE IMPIEGHI PARTE INVESTIMENTI</b>	<b>1.362.453,61</b>
<b>AVANZO EFFETTIVO DELLA PARTE CAPITALE</b>	<b>323.256,93</b>
<b>3) LA GESTIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DEI FONDI</b>	
Entrate Titolo V tipologie II III e IV (+)	
Spese Titolo 3.02 3.03 3.04	
<b>AVANZO EFFETTIVO MOVIMENTAZIONE FONDI</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO DI COMPETENZA</b>	
Gestione Corrente	214.425,68
Gestione Capitale	323.256,93
Gestione Fondi	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>537.682,61</b>

Infine, si rappresenta il risultato di amministrazione in base alla nuova composizione, come richiesto dall'art. 187 comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267, che classifica il risultato di amministrazione in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025</b>	
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025</b>	2.605.344,51
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	410.125,47
Accantonamento residui perenti al 31/12/2025 (solo per le regioni)	
Fondo anticipazioni liquidità	-
Fondo perdite società partecipate	-
Fondo di garanzia debiti commerciali	-
Fondo obiettivi di finanza pubblica	10.694,00
Fondo contenzioso	30.000,00
Altri accantonamenti	75.230,86
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>526.050,33</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	222.607,10
Vincoli derivanti da trasferimenti	310.528,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	12.712,00
Altri vincoli	771,62
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>546.619,18</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>308.937,79</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>1.223.737,21</b>
(Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare)	-

La relazione sulla gestione riepiloga e illustra gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio e gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3, descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti:

a) la gestione delle entrate vincolate e destinate agli investimenti provenienti dagli esercizi precedenti, confluite nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio oggetto di rendiconto: l'importo applicato al bilancio, le spese impegnate e pagate nel corso dell'esercizio di riferimento finanziate da tali risorse, la cancellazione dei residui, il loro importo alla fine dell'esercizio e le cause che non hanno ancora consentito di spenderle;

b) le riduzioni dei fondi provenienti dagli esercizi precedenti, distinguendo gli utilizzi effettuati nel rispetto delle finalità e le riduzioni determinate dal venire meno dei rischi e delle passività potenziali per i quali erano stati accantonati;

c) la formazione di nuove economie di spesa finanziate da entrate vincolate e destinate agli investimenti accertate nel corso dell'esercizio: il loro importo e le cause che hanno determinato le economie di spesa;

d) le motivazioni della costituzione di nuovi e maggiori accantonamenti

finanziati da entrate accertate nel corso dell'esercizio, indicando, per quelli effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, se tali accantonamenti hanno determinato un incremento del disavanzo di amministrazione e le cause che non hanno consentito di effettuarli nel bilancio;

Nella relazione della gestione sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Infine, la Relazione da atto della congruità di tutti gli accantonamenti nel risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e le motivazioni delle eventuali differenze rispetto agli accantonamenti minimi obbligatori previsti dai principi contabili.

Si richiamano pertanto di seguito le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle diverse componenti del risultato di amministrazione al 31.12.2025, al netto di impegni ed accertamenti cancellati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato, al fine di essere reimputati negli esercizi 2026 e successivi.

## **A) FONDI ACCANTONATI**

Il Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 prevede che la quota accantonata del risultato di amministrazione sia costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento)
3. il fondo anticipazioni di liquidità
4. il fondo perdite società partecipate
5. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondo contenzioso)
6. il fondo garanzia debiti commerciali
7. il fondo obiettivi di finanza pubblica
8. gli altri accantonamenti

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.

L'utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione.

### **A1) Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a

quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione.

L'art. 167 comma 2 TUEL prevede che una quota del risultato di amministrazione sia accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non possa essere destinata ad altro utilizzo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187 TUEL, in sede di determinazione del risultato di amministrazione è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi all'esercizio in corso ed agli esercizi precedenti già esigibili.

Per valutare la congruità del fondo, si provvede:

- 1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di dubbia e di difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento;
- 2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.
- 3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

Con riferimento al punto 2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

L'art. 107bis del D.L. 18/2020 "Cura Italia", come modificato dall'art. 30bis del DL 41/2021 prevede che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti possano calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021: questa norma è tesa ad evitare che le difficoltà di riscossione derivanti dalla crisi pandemica da Covid-19 incidano sul calcolo dell'FCDE: da ciò discende che i dati relativi al 2019 intervengono tre volte nel calcolo del fondo: la norma in questione ha lo scopo di eliminare dalla serie storica presa in considerazione per il calcolo dell'accantonamento due annualità peculiari dal punto di vista delle riscossioni. Il comune di Ranica non ha adottato tale facoltà.

In base all'istruttoria effettuata con la metodologia ordinaria, l'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità ammonta ad € **410.125,47=**.

Dal succitato calcolo non è emerso un disavanzo da ripianare ai sensi ai sensi dell'art. 39-  
quater del D.L. 162/2019, convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alla metodologia di cui  
al metodo ordinario prescritto dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al  
D.Lgs. 118/2011.

Si riporta di seguito il dettaglio degli accantonamenti effettuati:

CAPITOLO	ART	ANNO CAPITOLO	PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	PIANO DEI CONTI PATRIMONIALE	IMPORTO FCDE AL 31/12/2024	INCASSI 2025 DAL 21/02/2025	REVERSALI 2026 dal 01/01/2026 AL 10/03/2026	QUOTA PRESCRITTA NEL 2025	QUOTA INESIGIBILE ANNO 2025 ISCRITTA NEL PATRIMONIO	QUOTA ELIMINATA / AUMENTATA / NEL 2025	IMPORTO FCDE AL 31/12/2025	NOTE: per la sola gestione residui: al netto delle reversali emesse sino al 20/02/2025, già conteggiate per il calcolo FCDE al 31/12/2024 e quelle emesse dal 01/01/2026 al 10/03/2026
1036	2	2021	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	91.767,65	248,04	55,55				-	
1036	2	2022	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	24.827,02	596,69	311,07			-245,00	23.674,26	
1036	2	2023	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	31.852,69	2.574,32	1.906,41				27.371,96	
1036	2	2024	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6	57.901,63		1.935,17				55.966,46	
1036	2	2025	1.01.01.06.003	1.3.2.1.1.1.6		41.815,50	15.125,34			72.512,58	15.571,74	
1041	2	2020	1.01.01.76.002	1.3.2.1.1.1.76	1.732,68	58,29			1.674,39	-	0,00	
1520	1	2021	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	20.416,59	6.958,97	8317,24			-186,66	4.953,72	Approvaz ruolo principale 2021. Rideterminazione ruolo princ. 2021 e suppletivo 2020. Conferimenti anno 2020
1520	1	2022	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	43.865,25	4.310,01	824,06				38.731,18	Approvaz ruolo principale 2022. Rideterminazione ruolo princ. 2022 e suppletivo 2021. Conferimenti anno 2021
1520	1	2023	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	69.596,43	8.302,15	814,20			-7.848,76	52.631,32	Approvaz ruolo principale 2023. Rideterminazione ruolo princ. 2023 e suppletivo 2022. Conferimenti anno 2023
1520	1	2024	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61	50.190,59	30.336,78	1.930,57			26.118,00	44.041,24	Approvaz ruolo principale 2024. Conferimenti anno 2024
1520	1	2025	1.01.01.61.001	1.3.2.1.1.1.61		460.696,98	5.814,20			569.627,99	103.116,81	
3050	1	2017	3.02.02.01.002	1.3.2.2.5.2.1					104,87	104,87	-	
3050	1	2018	3.02.02.01.002	1.3.2.2.5.2.1					495,09	495,09	-	
3050	1	2019	3.02.02.01.002	1.3.2.2.5.2.1		2,16			644,28	646,44	-	
3050	1	2021	3.02.02.01.002	1.3.2.2.5.2.1	900,00				900,00		-	
3050	1	2023	3.02.02.01.002	1.3.2.2.5.2.1	77,00						77,00	
3050	1	2024	3.02.02.01.002	1.3.2.2.5.2.1	206,58						206,58	
3050	1	2025	3.02.02.01.002	1.3.2.2.5.2.1						200,00	200,00	
3050	2	1016	3.02.02.99.001	1.3.2.2.5.2.1					1.676,94	1.676,94	-	
3050	3	2016	3.02.03.01.999	1.3.2.2.5.3.1					2.079,42	2.079,42	-	
3050	3	2018	3.02.03.01.999	1.3.2.2.5.3.1					120,40	120,40	-	
3050	3	2019	3.02.03.01.999	1.3.2.2.5.3.1					600,00	600,00	-	
3050	3	2021	3.02.03.01.999	1.3.2.2.5.3.1	259,14				259,14		-	
3060	1	2021	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	18.511,64	2.258,75	145,50		16.107,39	-	0,00	
3060	1	2022	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	3.234,83	655,42	14,39				2.565,02	
3060	1	2023	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	5.604,06	630,88	46,01				4.927,17	Rideterminato in base ai dati pubblicati in ADER
3060	1	2024	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1	6.105,65						6.105,65	
3060	1	2025	3.02.02.01.004	1.3.2.2.5.2.1		13.642,93	588,90			19.798,15	5.566,32	
3060	2	2022	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	275,12						275,12	
3060	2	2024	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1	439,10						439,10	
3060	2	2025	3.02.03.01.004	1.3.2.2.5.3.1			64,20			663,15	598,95	
3105		2023	3.01.02.01.008		196,10						196,10	
3105		2024	3.01.02.01.008		4.276,20	1.757,70	530,70				1.987,80	
3105		2025	3.01.02.01.008			215.472,28	50.190,40			267.678,70	2.016,02	
3200		2023	3.01.02.01.014	1.3.2.2.1.2.1						48,80	48,80	
3345		2021	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1	-				128,08	128,08	-	
3345		2024	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1						1.113,27	1.113,27	
3345		2025	3.01.03.02.002	1.3.2.2.2.1.1		26.561,31	4.300,23			32.151,55	1.290,01	
3350		2023	3.01.03.01.003	1.3.2.2.3.1.1						600,00	600,00	
3350		2024	3.01.03.01.003	1.3.2.2.3.1.1						2.911,00	2.911,00	
3351		2023	3.01.03.01.003	1.3.2.2.3.1.1						360,00	360,00	
3351		2024	3.01.03.01.003	1.3.2.2.3.1.1							9.757,70	
3800		2022	3.05.02.03.004	1.3.2.8.4.6.4						1.275,12	1.275,12	
6064		2023	9.01.99.01.001	1.3.2.8.4.99.1	343,00						343,00	
6064		2024	9.01.99.01.001	1.3.2.8.4.99.1	1.207,05						1.207,05	
					<b>433.786,00</b>	<b>816.879,16</b>	<b>92.914,14</b>	-	<b>116.254,06</b>	<b>992.629,13</b>	<b>410.125,47</b>	

## **A2) Fondo anticipazione liquidità**

Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria, come modificato dal Decreto del 01.08.2019, dispone che le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di Tesoreria siano registrate tra le accensioni di prestiti.

Tipicamente sono attivabili le seguenti tipologie di anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale, diverse da quelle di tesoreria:

- le anticipazioni di cui al D.L. 35/2013, e successivi rifinanziamenti (DL 34/2020, DL 73/2021), per le quali si applica l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;
- le anticipazioni di cui all'articolo 243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
- le anticipazioni di liquidità concesse a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 per le quali si applica le modalità di contabilizzazione definite dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 14 del 2013;
- le anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 115, c. 1, D.L 34/2020 anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, applicando i dettami della Corte Costituzionale n. 80/2021, prevede che il rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta non possa essere finanziata mediante l'applicazione della quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione, ma che la copertura vada ricercata in altre entrate correnti; inoltre il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione deve avvenire in massimo 10 quote annue costanti (prima era 30).

A decorrere dal 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione. La suddetta quota è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle Spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Sulla modalità di contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità è intervenuta la commissione *Arconet* con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.

Il Comune di Ranica non ha beneficiato di alcuna anticipazione di liquidità e pertanto non ha effettuato accantonamenti a tale titolo nel risultato di amministrazione.

### A3) Fondo perdite società partecipate:

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed è entrato in vigore a pieno regime dal 2018.

Pertanto, dal 2018, nel caso in cui i soggetti partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

Tale fondo:

- permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio;
- favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti.

Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate.

La Corte dei Conti Liguria, con la delibera n. 127 dell' 11 ottobre 2018 chiarisce che l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. 175/2016 deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione; in nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale; l'accantonamento deve essere previsto nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite.

Gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata.

Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, si evidenzia che nessuna delle società partecipate ha subito perdite negli anni passati, né si prevede chiudano in perdita per l'anno 2025. Pertanto, non è stato costituito il relativo fondo nel risultato di amministrazione.

#### A4) Accantonamento al fondo contenzioso (passività potenziali)

La determinazione dell'accantonamento al fondo viene svolta sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti: nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine è necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Secondo la Sezione Regionale di controllo per l'Emilia-Romagna (deliberazione n. 27/2023/VSG dell'8 febbraio 2023) il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso di € 30.000,00 per il pagamento di eventuali potenziali oneri derivanti da sentenze.

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza nei contenziosi in essere, così come stimati dal competente ufficio.

#### A5) Fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC):

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del

Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha quindi introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

L'accantonamento obbligatorio varia dall'uno al cinque per cento dell'ammontare degli stanziamenti dell'esercizio in corso riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi, al netto delle spese vincolate, proporzionalmente alla gravità del ritardo rilevato sui pagamenti.

Il Fondo garanzia debiti commerciali (FGDC), su cui non è possibile disporre impegni e pagamenti, a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali dovrà essere adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Con il D.L. 34/2019 viene previsto che, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente, la norma non si applichi alle amministrazioni per le quali il debito commerciale residuo scaduto non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute. Inoltre si prevede che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate determinate condizioni di virtuosità.

La verifica delle condizioni richieste dalla normativa in merito all'obbligo di accantonamento del fondo a garanzia dei debiti commerciali, in base all'istruttoria compiuta dal servizio finanziario riferite all'anno 2025 presenta le seguenti risultanze:

	Situazione	Valore	misura applicabile
	Totale fatture ricevute esercizio precedente (2024)	3.802.407,30	
	Limite 5% fatture anno	190.120,36	
*	Applicazione condizione A1	NO	%
	Debito commerciale residuo al 31/12 esercizio precedente (2024)	149,09	
	Debito commerciale residuo al 31/12 secondo esercizio precedente (2023)	0,00	
**	Riduzione del 10% debito commerciale residuo (nel caso in cui occorra verificare la condizione A1)	SI	%
***	Indicatore finale ritardo annuale pagamenti esercizio precedente	-19,78	%

Nel corso del 2025 il Comune di Ranica è stato rispettoso delle condizioni poste dalla normativa: conseguentemente non occorre prevedere l'accantonamento al fondo a

garanzia dei debiti commerciali nell'ambito del risultato di amministrazione 2025.

#### **A6) Fondo obiettivi di finanza pubblica**

L'art. 1 comma 788 della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025) ha introdotto un contributo alla finanza pubblica ulteriore rispetto a quelli già previsti (*Spending 2*) in misura crescente dal 2025 fino al 2029, da iscrivere nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente.

Il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

L'importo confluito nella quota accantonata per l'esercizio 2025 è pari ad € 10.694,00=.

#### **A7) Altri accantonamenti**

##### **Fondi aumenti contrattuali da contratto collettivo nazionale del lavoro:**

Nel risultato di amministrazione risultano accantonati i fondi per il rinnovo contrattuale i cui ultimi CCNL sottoscritti sono i seguenti:

- personale dipendente, il cui contratto per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16/11/2022;
- personale dirigente, il cui contratto per il periodo 2019-2021 è stato sottoscritto in data 16/07/2024.

Si evidenziano gli accantonamenti registrati nel risultato di amministrazione:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2024	55.205,00
Utilizzi nel 2025	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2025	5.000,00
Totale	60.205,00

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle percentuali stabilite dalla legge in proporzione al personale in servizio, così come stimati dal competente ufficio.

##### **Indennità di fine mandato**

Le spese per indennità di fine mandato costituiscono una spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

L'importo accantonato nel risultato di amministrazione a tale titolo è così determinato:

Descrizione	Importo
Accantonamento al 31/12/2024	2.234,45
Utilizzi per liquidazione indennità nel corso del 2025 (in caso di fine mandato)	0,00
Accantonamento riferito all'anno 2025	4.002,00
Totale	6.236,45

L'accantonamento risulta congruo in quanto calcolato in relazione all'indennità annuale del sindaco.

**Quota liberata del fondo anticipazioni liquidità:** si rimanda al paragrafo sul fondo anticipazioni di liquidità (A2).

### **Componenti perequative rifiuti**

ARERA con la delibera n. 386/2023/R/rif ha inoltre introdotto due nuove componenti a decorrere dal 1° gennaio 2024, da valorizzare separatamente negli avvisi di pagamento della TARI:

\* componente UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno: 0,10 euro/utenza;

\* componente UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno: 1,50 euro/utenza;

ARERA, con la delibera 355/2025/R/rif ha inoltre istituito, la seguente

\* componente perequativa UR3 per consentire il finanziamento del bonus sociale rifiuti, introdotto dall'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del conseguente DPCM 21 gennaio 2025,

Nel bilancio di previsione tali componenti, contabilizzate in ossequio a quanto stabilito dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie, con la delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19/06/2025, sono state stimate in relazione alla consistenza della banca dati della TARI nel seguente modo:

a) componente UR1: € 115,53;

b) componente UR2: € 1.734,01;

c) componente UR3: € 6.939,87.

L'accantonamento complessivo di € 8.789,41= risulta congruo in quanto calcolato in relazione alle utenze TARI 2025 attive.

### **B) FONDI VINCOLATI - Elenco A2**

Ai sensi dell'art. 187 comma 3ter del TUEL, costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che

hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Si elencano pertanto le singole quote vincolate del risultato di amministrazione.

### Vincoli stabiliti dalla legge e dai principi contabili

#### B1) Sanzioni codice della strada (art. 208, L. 285/92):

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, al totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2025 è stato applicato al bilancio l'importo di € 11.969,53=, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo pagato	Importo da riportare in avanzo vincolato
3111/14	Previdenza complementare PERSEO - Polizia Locale	1.241,87	1.187,11	1.187,11	54,76
28101/702	Riqualificazione strade comunali	10.727,66	0,00	0,00	10.727,66
	<b>Totale</b>	<b>11.969,53</b>	<b>1.187,11</b>	<b>1.187,11</b>	<b>10.782,42</b>

Risultano cancellati i residui passivi per € 0,00 (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato) dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025.

Nel 2025 sono stati incassati residui inesigibili (stralciati dal conto del bilancio ed inseriti nel conto del patrimonio) e residui per i quali nel rendiconto 2024 era stato considerato il FCDE. L'importo incassato dalle contravvenzioni e destinato ai sensi dell'art. 208 della L. 285/92 ammonta a € 5.978,41=. Lo stesso confluisce nell'avanzo vincolato per le seguenti finalità:

Descrizione destinazione	Residui attivi inesigibili	Residui attivi per i quali è stato considerato FCDE	Importo da riportare in avanzo vincolato
comma 4, lett a) segnaletica stradale	1.025,73	468,87	1.494,60
comma 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli	1.025,73	468,87	1.494,60
comma 4, lett c) manut straord strade	2.051,47	937,74	2.989,21
<b>TOTALE</b>	<b>4.102,93</b>	<b>1.875,48</b>	<b>5.978,41</b>

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenzia che l'accertamento complessivo per sanzioni al codice della strada ammonta ad € 20.461,30=; a tale importo va dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario, per un totale di € 6.165,27=.

Pertanto, le entrate vincolate ammontano complessivamente ad € 7.148,03= così suddivise in relazione alle destinazioni decise in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera di G.C. n. 155 del 14/11/2024:

Destinazione	Accertamenti 2025 al netto di FCDE e spese concessionario
Art. 208, comma 4, lettera a): Interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente	1.787,01
Art. 208, comma 4, lettera b): Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei propri Corpi di polizia	1.787,01
Art. 208, comma 4, lettera c): Manutenzione delle Strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale, redazione dei PGTU. Interventi a tutela degli utenti deboli, educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1, dell'art. 12. Mobilità ciclistica e misure di cui all'art. 208, comma 5-bis)	3.574,01

Si specifica che, ai sensi dell'articolo 66-quinquies del DI 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada di cui all'art. 208 comma 4 lettera c) possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Si evidenziano nella tabella seguente le spese finanziate, distinte tra le diverse destinazioni di cui all'art. 208 CDS:

Entrata vincolata 2025- Lettera a)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 8136/305 - manutenzione segnaletica stradale	4.300,00	1.787,01	1.787,01	0,00
Cap. 28180/754 - segnaletica verticale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale	5.300,00	1.787,01	1.787,01	0,00

Entrata vincolata 2025 - Lettera b)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 23180/753 - Acquisione automezzi e motomezzi polizia locale	300,00	300,00	300,00	0,00
Cap. 23180/754 - Impianto videosorveglianza	5.000,00	1.487,01	0,00	1.487,01
Totale	5.300,00	1.787,01	300,00	1.487,01

Entrata vincolata 2025 - Lettera c)	Importo stanziato	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm. Vincolato
Cap. 3111/14 - Previdenza complementare PERSEO - Polizia Locale	2.000,00	1.134,60	0,00	1.134,60
Cap. 1812/10 - Indennità servizio ordinario notturno	500,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 28101/703 - Manutenzione straordinaria strade	8.000,00	2.439,41	0,00	2.439,41
Totale	10.500,00	3.574,01	0,00	3.574,01

Al 31/12/2025, la somma vincolata nel risultato di amministrazione è composta:

- della quota di avanzo di amministrazione applicato e non utilizzato (€ 10.782,42),
- della gestione della quota proveniente dagli esercizi precedenti relativa all'eliminazione dei residui passivi per € 0,00 ed all'incasso di residui attivi per €

5.978,41 (totale € 5.978,41),

- della gestione di competenza (€ 5.061,02), al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti.

L'importo complessivo della quota vincolata ammonta ad € 21.821,85=, che sommato alla quota di avanzo di amministrazione vincolata al 01/01/2025 e non utilizzato nel corso dell'anno (€ 9.669,70) ammonta complessivamente a € 31.491,55= ed è destinata alle seguenti finalità (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio):

- comm 4, lett a) segnaletica stradale: € 3.939,73
- comm 4, lett b) mobili, attrezzature, autoveicoli, motoveicoli: € 10.206,18
- comm 4, lett c) manutenzione straordinaria strade e previdenza complementare: € 17.345,64 (di cui € 1.189,36 per la previdenza complementare)

## **B2) Sanzioni codice della strada (art. 142 comma 12bis, L. 285/92),**

Ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni), sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, con esclusione delle strade in concessione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 30/12/2019 relativo all'approvazione dei modelli di relazione per certificare tali incassi, con le relative modalità di adempimento (si precisa che la certificazione in questione riguarda le somme incassate, mentre nella presente relazione si evidenziano le somme accertate). Si richiama in proposito la Circolare D.A.I.T. n. 11/2026 del 4 febbraio 2026, in merito alle modalità di rendicontazione per l'anno 2025.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, si segnala che:

- alla data del 1° gennaio 2025 l'importo era pari a € 0,00
- nel corso del 2025 non risultano emesse sanzioni del Cds ai sensi dell'art. 142-12bis, del D.Lgs 30/04/1992 n. 285;
- al 31/12/2025 la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 0,00 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

## **B3) Quota pari al 10% degli incassi relativi alle vendite di immobili.**

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del DL 69/2013, convertito con modificazioni con la legge 98/2013, così come modificato dal D.L. 19 maggio 2015 n. 78, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 prevede che gli enti locali possono avvalersi dal 2018 della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Comune di Ranica non si è avvalso della possibilità di cui sopra.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2025 non è stata applicata al bilancio.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2025 (quota 10% vendita immobili)	Importo Entrata accertata nel 2025	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4035 - trasformazione diritto di superficie	3.984,71	398,47	0,00	398,47

Poiché al 31/12/2025 il Comune di Ranica non ha mutui da estinguere, non ha più motivo di esistere il vincolo del 10% dell'entrata da destinare all'estinzione anticipata di mutui. Pertanto, con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, sia la quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione vincolato al 1° gennaio (€ 38.027,68), e non utilizzata nel corso del 2025, sia la quota proveniente dalla gestione competenza (€ 398,47), saranno destinate al finanziamento delle spese di investimento (Allegato a/3).

#### **B4) Entrate da permessi di costruire (al netto della quota pari al 10% per abbattimento barriere architettoniche).**

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota

proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2025 è stato applicato al bilancio l'importo di € 1.900,98, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo FPV 2024	Importo pagato	Importo da riportare in avanzo vincolato
29188/821	Quota OOUU secondaria per edifici di culto	1.684,52	1.684,52	0,00	1.684,52	0,00
28101/702	Riqualificazione strade comunali	216,46	0,00	0,00	0,00	216,46
	<b>Totale</b>	<b>1.900,98</b>	<b>1.684,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,52</b>	<b>216,46</b>

Sono stati inoltre cancellati i seguenti residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025):

Capitolo di bilancio	Descrizione residuo	Importo cancellato da riportare in avanzo vincolato
28101/702	Riqualificazione strade comunali	11.747,00
29604/709	Parco Camozzi: intervento straordinario beni immobili per valorizzazione patrimonio materiale ed immateriale del territorio	6.458,74
	<b>Totale</b>	<b>18.205,74</b>

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2025 (al netto della quota 10% che finanzia l'eliminazione delle barriere architettoniche)	Importo Entrata accertata nel 2025	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4800 - proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	482.296,38	482.296,38	398.459,55	83.836,83
Cap. 4020 - condoni edilizi e sanatoria, opere edilizie abusive	42.779,18	42.779,18	42.779,18	0,00
<b>Totale</b>	<b>525.075,56</b>	<b>525.075,56</b>	<b>441.238,73</b>	<b>83.836,83</b>

Con riferimento alla formazione delle economie di cui alla tabella precedente, si specificano le cause di quelle maggiormente rilevanti:

Descrizione economia	Importo	Causa dell'economia
Cap. 29188/821 - trasferimenti di capitale (8% edifici di culto)	5.180,80	Importo da impegnare l'anno successivo (2026)
Minori impegni finanziati da entrate da permessi a costruire da destinare alle spese di investimento	78.656,03	Importo da impegnare l'anno successivo (2026)
<b>Totale</b>	<b>83.836,83</b>	

Al 31/12/2025, la somma vincolata nel risultato di amministrazione è composta:

- della quota di avanzo di amministrazione applicato e non utilizzato (€ 216,46),
- della gestione della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 18.205,74),
- dalla gestione di competenza (€ 83.836,83),
- della quota di avanzo di amministrazione vincolata al 01/01/2025 e non utilizzata nel corso dell'anno (€ 0,00),

L'importo complessivo della quota vincolata ammonta complessivamente ad € 102.259,03 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

**B5) Quota pari al 10% degli incassi da Permessi di costruire, da utilizzare per l'abbattimento delle barriere architettoniche - , per un totale di € 53.588,49=**

Gli artt. da 77 ad 82 del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) contengono le disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico. Le singole normative regionali prevedono l'obbligo di vincolare una quota relativa agli oneri derivanti dal rilascio dei permessi di costruire per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per la Regione Lombardia la quota ammonta al 10%.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2025 non è stata applicata al bilancio.

Non Sono stati inoltre cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2025	Importo	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4800 - proventi derivanti da oneri di urbanizzazione	53.588,49	Cap. 29158/730 - Superamento barriere architettoniche	0,00	53.588,49

Al 31/12/2025, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 73.122,28= (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

**B6) vincolo di legge relativo all'utilizzo del fondo funzioni fondamentali DL 34/2020 e successivi rifinanziamenti:**

L'art. 106 del DL 34/2020 (DL Rilancio), rifinanziato con l'art. 39 del DL 104/2020 (decreto Agosto) ha previsto l'istituzione del fondo per le funzioni degli enti locali, destinato a finanziare le minori entrate e le maggiori spese (al netto delle minori spese) connesse all'emergenza pandemica: le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2021, ai sensi dell'art. 13 del DL 4/2022 (Sostegni-ter), sono state utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2022 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2022 connesse al Covid-19 anche nel 2022.

A decorrere dal 2023 NON è più possibile utilizzare le risorse confluite nel risultato di amministrazione 2022 mediante applicazione dello stesso al bilancio di previsione: le somme determinate in occasione del consuntivo 2022 e certificate entro il 31/05/2023 ai sensi del DM n. 242764 del 18 ottobre 2022, sono state oggetto di rideterminazione da parte dello stesso Ministero dell'economia e delle finanze mediante decreto del 8 febbraio 2024, in attuazione dell'art. 1 commi 506-508 della L. 213/2023: in base a tale decreto l'ente è risultato essere né a credito debito né nei confronti dello Stato.

**B7) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento servizi sociali**

L'art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2021 risorse finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali

comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario: il Comune di Ranica ha ricevuto a tale titolo la somma di € 33.745,28=.

A partire dal 2025 tali risorse, unitamente a quelle relative al potenziamento asili nido e trasporto alunni disabili, sono confluite nel nuovo Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 71/2023.

La Commissione Tecnica dei Fabbisogni Standard (CTFS) ha approvato la Nota metodologica - Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO) - Anno 2025, con allegato l'elenco degli obiettivi di servizio Sociale, da cui è emerso che il Comune di Ranica ha un livello di spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, superiore al fabbisogno standard monetario (riportato nella colonna C dell'allegato 1 alla nota metodologica): pertanto sulla somma attribuita non è stato costituito un apposito vincolo di destinazione per le spese sociali.

Il comma 498 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone che le somme non utilizzate, anche per le annualità già chiuse relative agli anni 2021 e 2022, restino nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Analoga disciplina è prevista per gli esercizi successivi dall'art. 5 del DM 06/06/2024.

#### **B8) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento asili nido**

L'art. 1 comma 712 e 714 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2022, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido, confluite dal 2025 nell'apposito Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023.

Come per i fondi destinati a potenziare i servizi sociali, anche per i fondi relativi agli asili nido il comma 498 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone che le somme non utilizzate, anche per le annualità già chiuse relative agli anni 2021 e 2022, restino nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Analoga disciplina è prevista per gli esercizi successivi dall'art. 5 del DM 06/06/2024.

Nel 2025 il Comune di Ranica non è risultato assegnatario del contributo destinato al finanziamento e allo sviluppo degli asili nido in quanto il servizio è stato attivato nel settembre 2025.

#### **B9) vincolo di legge relativo alle somme inutilizzate per potenziamento trasporto alunni disabili**

L'art. 1 comma 712 e 714 della Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) ha stanziato, a partire dal 2022, delle nuove risorse incrementative del fondo di solidarietà comunale (di seguito FSC), finalizzate al finanziamento e allo sviluppo del trasporto alunni disabili, confluite dal 2025 nell'apposito Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi, istituito

dall'articolo 1, comma 496, della legge 213/2023.

Come per i fondi destinati a potenziare i servizi sociali, anche per i fondi relativi al trasporto alunni disabili, il comma 498 dell'articolo 1 della legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone che le somme non utilizzate, anche per le annualità già chiuse relative agli anni 2021 e 2022, restino nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi. Analoga disciplina è prevista per gli esercizi successivi dall'art. 5 del DM 06/06/2024.

In relazione a quanto emerso dalla compilazione della scheda di monitoraggio, il Comune di Ranica negli anni 2022, 2023 e 2024 non ha utilizzato le somme trasferite dallo Stato per il trasporto alunni disabili. Pertanto, sulle somme attribuite ammontanti a € 6.954,18 (€ 3.475,44 nell'anno 2022, € 3.478,74 nell'anno 2023 ed € 4.391,02) è stato costituito apposito vincolo di destinazione.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2025 è stato applicato al bilancio l'importo di € 6.954,18, destinando al Fondo Sociale di Ambito 2022 e 2023, per il finanziamento di attività socio-assistenziali, tra le quali il trasporto per cittadini con disabilità;

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo stanziato	Importo impegnato	Importo pagato
10167/428	finanziamento di attività socio-assistenziali, tra le quali il trasporto per cittadini con disabilità	3.475,44	0,00	0,00
10167/428	finanziamento di attività socio-assistenziali, tra le quali il trasporto per cittadini con disabilità	3.478,74	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>6.954,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Non risultano, inoltre residui, (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025):

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2025	Importo	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 2036 - Fondo per l'assistenza all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni con disabilità	4.389,04	4.389,04	0,00	4.389,04
<b>TOTALE</b>	<b>4.389,04</b>	<b>4.389,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.389,04</b>

Al 31/12/2025, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente a € **15.734,24=** (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

### **B10) Vincoli stabiliti dai principi contabili**

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle leggi statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento alla lettera a) del citato art. 187 TUEL, i vincoli previsti dal Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

1. l'eventuale differenza positiva derivante dalla regolazione annuale di differenze dei flussi finanziari derivanti dai contratti derivati, destinata a garantire i rischi futuri del contratto (principio 3.23);
2. l'accantonamento dei proventi derivanti dall'estinzione anticipata di un derivato, nel caso di valore di mercato positivo (cd. mark to market), per un valore corrispondente alle entrate accertate. Il vincolo permane fino a completa estinzione di tutti i derivati contratti dall'ente, a copertura di eventuali mark to market negativi futuri e, in caso di quota residua, per l'estinzione anticipata del debito (principio 3.23);
3. una quota pari al credito IVA maturato per operazioni di investimento finanziate con il debito. Il vincolo è destinato alla realizzazione di investimenti; (principio 5.2, lett. e);
4. la quota del risultato corrispondente ai residui passivi non classificati correttamente in bilancio, eliminati dalle scritture per essere reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione, correttamente classificato (principio 9.1).

Si riportano pertanto gli approfondimenti con cui sono determinati i rispettivi vincoli previsti dai principi contabili.

#### **Vincolo relativo al credito IVA**

Nella contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La contabilità finanziaria rileva solo, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, tra le spese. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato dal debito è vincolata alla realizzazione di investimenti. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti.

Nel 2025 non sono stati realizzati investimenti finanziati dal debito; pertanto, il vincolo calcolato per credito IVA è pari ad € 0,00

#### **B11) Vincoli derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati**

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti.

Sia al 31/12/2024 ed al 31/12/2025, la quota vincolata del risultato di amministrazione, relativa a mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento degli investimenti è pari a € 0,00.

#### **B12) Vincoli derivanti da trasferimenti correnti e in conto capitale erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata:**

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse

trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio (€ 72.977,44), nel corso del 2025 è stato applicato al bilancio l'importo di € 20.499,00, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Spesa finanziata	Importo impegnato	Importo pagato
1194/634	Restituzione quota trasferimento indennità amministratori comunali non utilizzata	7.963,00	7.546,18	0,00
1836/300	PNRR - M1C1 - INV. 1.4 - Implementazione misure minime di sicurezza per ICT per le pubbliche amministrazioni - circolare AGID 2/2017.	12.536,00	12.536,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>20.499,00</b>	<b>20.082,18</b>	<b>0,00</b>

In merito alla restituzione al Ministero della maggiore quota ricevuta per il finanziamento dell'incremento dell'indennità di funzione agli amministratori comunali, si evidenzia che nel rendiconto 2024 è stato vincolato un importo superiore di € 416,82 rispetto a quanto risultante dalla certificazione trasmessa tramite la piattaforma il 22/01/2026. Viene pertanto eliminato il relativo vincolo.

Non sono stati cancellati altri residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025).

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti, tra cui sono compresi anche i trasferimenti a destinazione vincolata riconosciuti dallo Stato a favore dell'ente per l'attuazione del PNRR:

Entrata 2025	Importo	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 2042 - trasferimento dalla Stato per acquisto libri biblioteca	12.286,99	Cap. 5120/51 - Acquisto libri ed opere multimediali per biblioteca	0,00	12.286,99
Cap 2049 - PNRR - M1C1 - INV. 2.2 - CUP H21C22000550006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	101.722,83	Cap. 1835 - PNRR - M1C1 - INV. 2.2 - CUP H21C22000550006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	0,00	101.722,83
Cap. 4215 - PNRR - M1C2 - INV. 1.4 - CUP H21F22000590006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI	101.519,00	Cap. 21880/754 - PNRR - M1C2 - INV. 1.4 - CUP H21F22000590006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI	8.686,40	92.832,60
cap. 4218 PNRR - M1C2 - INV. 1.1 - CUP H21F23001740006 - APP IO	8.232,00	cap. 21880/7- PNRR - M1C2 - INV. 1.1 - CUP H21F23001740006 APP IO	3.074,40	5.157,60
Cap. 4219 - PNRR M1 C1 -	24.246,00	Cap. 21280/758 - PNRR M1 C1 -	0,00	24.246,00

INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA - Comuni (settembre 2022)". CUP H21F22004570006		INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA - Comuni (settembre 2022)". CUP H21F22004570006		
Cap. 4220 - PNRR - M1C1 - INV. 1.3 - CUP H51F22001045006- PDND - ACQUISTO N. 2 SERVIZI	11.804,00	Cap. 21880/759 - PNRR - M1C1 - INV. 1.3 - CUP H51F2201045006 - PDND - ACQUISTO DI N. 2 SERVIZI	0,00	11.804,00
Cap. 4256 - CONTRIBUTO DALLO STATO PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADE	10.000,00	Cap. 28101/705 - MESSA IN SICUREZZA STRADE (INTERVENTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO DA RESTITUIRE)	0,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>269.810,82</b>	<b>Totale</b>	<b>11.760,80</b>	<b>258.050,02</b>

Al 31/12/2025 la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti (€ 52.895,26), che dalla gestione di competenza (€ 257.633,20), al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 310.528,46 (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

**B13) Vincoli derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.**

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

Di seguito si elencano gli importi vincolati da entrate accertate straordinarie cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione:

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2025 è stato applicato al bilancio l'importo di € 91.136,80, per il finanziamento delle seguenti spese:

Capitolo di bilancio	Descrizione spesa	Importo impegnato	Importo pagato
29202/701	messa in sicurezza immobile via Ariosto n. 3 a seguito di ordinanza 24/2005	82.236,80	0,00
12333/157	prestazioni diverse per impianti fotovoltaico	8.900,00	8.704,00
	<b>TOTALE</b>	<b>41.710,00</b>	<b>8.704,00</b>

Non sono stati inoltre cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non

reimpegnati nell'esercizio 2025):

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata 2025	Importo	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm.
Imposta municipale propria a seguito di attività di verifica e controllo	12.712,00	Trasferimento al comune di Alzano Lombardo (capofila) quota spese di progettazione lavori di ampliamento caserma carabinieri consortile	0,00	12.712,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.712,00</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,00</b>

Al 31/12/2025, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 12.712,00= (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

#### **B14) Altri vincoli.**

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti non risultano confluente somme nel risultato di amministrazione al 1° gennaio.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata 2025	Importo	Spesa finanziata 2025	Importo impegnato	Economia confluente nel Ris. Amm.
Cap. 2591 - Trasferimento del parco dei Colli di Bergamo per iniziative di educazione alimentare, sensibilizzazione, formazione e sviluppo di progetti concreti di food policy	771,62	Cap. 16133/150 - iniziative di educazione alimentare, sensibilizzazione, formazione e sviluppo di progetti concreti di food policy	0,00	771,62
<b>TOTALE</b>	<b>771,62</b>	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>771,62</b>

Al 31/12/2025, la somma vincolata nel risultato di amministrazione, a seguito della gestione sia della quota proveniente dagli esercizi precedenti, che dalla gestione di competenza, al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti, ammonta complessivamente ad € 771,62= (totale colonna "i" del prospetto elenco A2 allegato al conto del bilancio).

## RIEPILOGO FONDI VINCOLATI (B) - Elenco A2

<b>Vincoli stabiliti dalla legge</b>			€	<b>222.607,10</b>
<b>Sanzioni codice della strada</b>		€	31.491,55	
<i>comma 4 lett. a) art 208 CDS</i>	€	3.939,73		
<i>comma 4 lett. B) art 208 CDS</i>	€	10.206,18		
<i>comma 4 lett. C) art 208 CDS</i>	€	16.156,28		
<i>comma 4 lett. C) art 208 CDS -* Previdenza complementare</i>	€	1.189,36		
<b>Quota 10% incassi derivanti da vendita immobili da destinare estinzione mutui</b>		€	-	
<b>Permessi di costruire</b>		€	175.381,31	
<i>Entrate destinate ad Abbattimento barriere architettoniche</i>	€	73.122,28		
<i>entrate destinate Edifici di culto</i>	€	5.180,80		
<i>Manutezione straord. Immobili ad uso abitativo</i>	€	96.861,77		
<i>entrate destinate per altre spese investimento</i>	€	216,46		
<b>Fondo di solidarietà</b>		€	15.734,24	
<i>Potenziamento trasporto alunni disabili</i>	€	15.734,24		
<i>Agevolazioni TARI</i>				
<i>fondo continuità servizi - contributo statale caro bollette</i>				
<b>Donazioni da famiglie per attività assistenziali</b>				
<b>Vincoli stabiliti dai principi contabili</b>			€	-
<b>Vincoli per trasferimenti</b>		€	310.528,46	€
				<b>310.528,46</b>
<i>Indennità di funzione al Sindaco e Amministratori</i>				
<i>Acquisto libri e opere multimediali per biblioteca</i>	€	12.286,99		
<i>PNRR - M1C1 - INV. 2.2 - CUP H21C22000550006 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI</i>		101.722,83		
<i>PNRR - M1C2 - INV. 1.4 - CUP H21F22000590006 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI</i>		92.832,60		
<i>PNRR - M1C2 - INV. 1.1 - CUP H21F23001740006 - APP IO</i>		5.157,60		
<i>PNRR M1 C1 - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 - Adozione piattaforma PagoPA - Comuni (settembre 2022)". CUP H21F22004570006</i>		24.246,00		
<i>PNRR - M1C1 - INV. 1.3 - CUP H51F22001045006- PDND - ACQUISTO N. 2 SERVIZI</i>		11.804,00		
<i>Contributo dallo Stato per opere di messa in sicurezza strade - Restituzione</i>		10.000,00		
<i>PLIS. - fondo cassa enti</i>	€	15.666,86		
<i>Fondo accantonamento restituzione concessioni - canone unico</i>	€	11.038,79		
<i>Contributi premio fratemit�, solidariet�</i>	€	8.996,28		
<i>Contributi borse di studio</i>	€	3.098,75		
<i>Anticipazione premio bont�/solidariet�</i>	€	2.531,06		
<i>Contributo Stato adattamento aule didattiche</i>	€	958,70		
<i>Restituzione al MEF quota minor contributo utilizzato</i>	€	10.188,00		
<b>Vincoli da indebitamento</b>			€	-
<b>Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente</b>		€	12.712,00	€
				<b>12.712,00</b>
<i>Trasferimento al comune di Alzano Lombardo (capofila) quota spese di progettazione lavori di ampliamento caserma carabinieri consortile</i>	€	12.712,00		
<b>Altri vincoli</b>		€	771,62	€
				<b>771,62</b>
<i>iniziative di educazione alimentare, sensibilizzazione, formazione e sviluppo di progetti concreti di food policy</i>	€	771,62		
<b>Totale</b>			€	<b>546.619,18</b>

## C) FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI - Elenco A3

La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che ancora non hanno finanziato spese di investimento, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

Negli allegati al bilancio di previsione e al rendiconto riguardanti il risultato di amministrazione, non si provvede all'indicazione della destinazione agli investimenti delle entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

Con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, in relazione alla quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione al 1° gennaio, nel corso del 2025 non è stata applicata al bilancio.

Sono stati inoltre cancellati i residui (compresi impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2024 non reimpegnati nell'esercizio 2025) per l'importo complessivo di € 157,63=.

Con riferimento alla gestione di competenza, si evidenziano i principali movimenti:

Entrata vincolata 2025	Importo	Spesa finanziata 2025	Importo FPV 2026	Importo impegnato	Economia confluita nel Ris. Amm.
Cap. 4890 – MONETIZZAZIONE STANDARDS URBANISTICI	54.811,20	54.811,20	0,00	0,00	54.811,20
Cap. 4032 – Trasformazione diritto di superficie (quota 10% originariamente vincolata per estinzione anticipata dei mutui in quanto il Comune di Ranica non ha mutui da estinguere)	38.426,15	38.426,15			38.426,15
	54.811,20	54.811,20	0,00	0,00	54.811,20

A seguito del totale rimborso dei mutui al 31/12/2025, non ha più motivo di esistere il vincolo del 10% dell'entrata da destinare all'estinzione anticipata di mutui. Pertanto, con riferimento alla gestione dell'entrata vincolata in questione, sia la quota proveniente dagli esercizi precedenti e confluita nel risultato di amministrazione vincolato al 1° gennaio (€ 38.027,68), e non utilizzata nel corso del 2025, sia la quota proveniente dalla gestione competenza (€ 398,47), saranno destinate al finanziamento delle spese di investimento.

Pertanto, al 31/12/2025, la somma complessivamente destinata agli investimenti nel risultato di amministrazione, ammonta ad € 308.937,79 (totale colonna "f" del prospetto elenco A3 allegato al conto del bilancio) è costituita da:

- quota proveniente dagli esercizi precedenti non utilizzata € 215.542,81;
- quota dei residui passivi eliminati: € 157,63
- quota della gestione di competenza: € 93.237,35.

## D) FONDI LIBERI

La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è prioritariamente destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e della sana e corretta gestione finanziaria dell'ente.

Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

La quota libera, data dalla differenza, se positiva, tra il risultato di amministrazione e le quote accantonate, vincolate e destinate, è pari ad € **1.223.737,21**.

## RIEPILOGO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

FONDI ACCANTONATI (A)	€	526.050,33
FONDI VINCOLATI (B)	€	546.619,18
FONDI DESTINATI (C)	€	308.937,79
FONDI LIBERI (D)	€	1.223.737,21
<b>TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (E)</b>	<b>€</b>	<b>2.605.344,51</b>

### 1.4 Gli equilibri di bilancio.

Gli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2025 sono:

- l'equilibrio di parte corrente
- l'equilibrio di parte capitale
- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza.

Con decorrenza dal consuntivo 2019, ad opera della modifica intervenuta con il Decreto ministeriale del 01/08/2019, i diversi equilibri vengono distinti nelle seguenti tre tipologie:

- risultato di competenza;
- equilibrio di bilancio: risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- equilibrio complessivo: equilibrio di bilancio sommato alla variazione (algebraica) degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2024 ha modificato il prospetto degli equilibri di bilancio, introducendo i saldi VF1, Vf2 e Vf3 riferiti alle partite finanziarie.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc.), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE</b>		<b>214.425,68</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	103.663,41
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	161.075,33
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>- 50.313,06</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	- 98.838,53
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>48.525,47</b>
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE</b>		<b>323.256,93</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	-
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	272.080,45
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>51.176,48</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>51.176,48</b>
<b>VF/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza</b>		<b>-</b>
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	
<b>VF/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio</b>		<b>-</b>
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
<b>VF/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo</b>	<b>(-)</b>	<b>-</b>
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA</b>		<b>537.682,61</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		103.663,41
Risorse vincolate nel bilancio		161.075,33
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>863,42</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		- 98.838,53
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>99.701,95</b>

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al

ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio di parte corrente di competenza (O1) è un indicatore importante delle condizioni di salute dell'ente, in quanto segnala la capacità di sostenere le spese necessarie per la gestione corrente (personale, gestione ordinaria dei servizi, rimborso delle quote di mutuo, utenze, ecc.), ricorrendo esclusivamente alle entrate correnti (tributi, trasferimenti correnti, tariffe da servizi pubblici e proventi dei beni).

Il prospetto sopra riportato evidenzia un risultato positivo.

Il risultato di competenza in conto capitale (Z1) dimostra in che modo l'ente finanzia le proprie spese per investimenti, con eventuale ricorso all'indebitamento.

Infine, il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili.

Si rappresenta inoltre l'equilibrio anche con riferimento alle componenti complessive.

<b>W1/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>537.682,61</b>
Risorse accantonate stanziare nel 2025	<b>103.663,41</b>
Risorse vincolate nel bilancio	<b>433.155,78</b>
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>	<b>863,42</b>
Variatione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	- <b>98.838,53</b>
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>	<b>99.701,95</b>

Il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

L'Equilibrio di bilancio (W2) rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

A decorrere dal 2025, ai fini della verifica dell'obiettivo di finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti si considereranno in equilibrio con riferimento al valore W2, ovvero all'equilibrio di bilancio, che diventa pertanto vincolante: in caso di mancato rispetto di tale equilibrio, sono previste sanzioni in termini di maggior contributo alla finanza pubblica (Art. 1 commi 785 e seguenti della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025)).

Con riferimento all'equilibrio W2 il Comune di Ranica ha rispettato l'obiettivo di finanza pubblica.

## 1.5 La gestione di cassa

Oggetto di attenta analisi è anche la gestione di cassa al fine di attuare una corretta gestione dei flussi finanziari, al fine di evitare costose anticipazioni di tesoreria.

Il nuovo sistema contabile ha reintrodotto la previsione di cassa nel bilancio di previsione: ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. n°118/2011, infatti, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa per il primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di sola competenza per gli esercizi successivi.

Nelle tabelle che seguono si evidenzia l'andamento nell'anno di questa gestione.

		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2025				1.132.747,09
Riscossioni	+	1.732.971,51	5.708.114,09	7.441.085,60
Pagamenti	-	1.193.578,28	5.446.718,92	6.640.297,20
FONDO DI CASSA risultante				800.788,40
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate	-			0,00
FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2025				1.933.535,49

La determinazione della giacenza di cassa, suddivisa tra cassa libera e cassa vincolata, segue quanto disposto dal paragrafo 10.5 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; a decorrere dal 2024 il D.L. n. 60/2024 ha inteso circoscrivere il regime vincolistico della cassa alle sole entrate derivanti da trasferimenti e da mutui, eliminando pertanto i vincoli derivanti da legge, come era stato diversamente interpretato dalla Corte dei Conti Sez. Autonomie con la deliberazione n. 17/2023.

Pertanto, la quota vincolata del fondo di cassa al 01/01/2026 risulta essere quantificata, a seguito delle operazioni intervenute nel 2025, in € 266.523,86, così suddivisi:

entrate da mutui e da altro indebitamento	€ 0,00
entrate da contributi pubblici con vincolo specifico di destinazione	€ 266.523,86
<i>di cui fondi PNRR/PNC</i>	€ 243.581,96
Entrate derivanti da trasferimenti privati	€ 0,00

Tale importo verrà comunicato al tesoriere, per l'aggiornamento delle scritture.

Si dettaglia l'andamento della liquidità in relazione ai vari titoli di bilancio:

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2025				1.132.747,09
Titolo	ENTRATE	Riscossioni residui	Riscossioni competenza	Totale riscossioni
I	Tributarie	93.027,20	2.771.691,32	2.864.718,52
II	Trasferimenti	109.017,20	268.049,46	377.066,66
III	Extratributarie	348.121,39	694.103,29	1.042.224,68
IV	Entrate in c/capitale	1.181.173,45	795.835,31	1.977.008,76
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria		89.059,61	89.059,61
VI	Accensione di prestiti			0,00
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria			0,00
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.632,27	1.089.375,10	1.091.007,37
TOTALE		1.732.971,51	5.708.114,09	7.441.085,60
Titolo	SPESE	Pagamenti residui	Pagamenti competenza	Totale pagamenti
I	Correnti	471.083,42	3.275.725,38	3.746.808,80
II	In conto capitale	702.961,56	1.109.394,31	1.812.355,87
III	Per incremento attività finanziarie			0,00
IV	Rimborso Prestiti		8.471,44	8.471,44
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria			0,00
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro	19.533,30	1.053.127,79	1.072.661,09
TOTALE		1.193.578,28	5.446.718,92	6.640.297,20
FONDO DI CASSA risultante				1.933.535,49

Si ricorda che a decorrere dal 2025 l'art. 1 comma 780 della L. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) ha abolito il regime di tesoreria unica mista e pertanto opera nei confronti di tutti gli enti il regime di tesoreria unica, precludendo ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Il D.L. n. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189, all'art. 6 comma 1 dispone che, al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla *milestone* M1C M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento;

Tale piano annuale dei flussi di cassa, redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato in data 13 gennaio 2025, nel corso del 2025 è stato approvato con la deliberazione di G.C. n. 20 del 27/02/2025.

Gli aggiornamenti trimestrali sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale come segue:

- 1° trimestre: GC n. 46 del 24/04/2025
- 2° trimestre: GC n. 142 del 13/11/2025
- 3° trimestre: GC n. 142 del 13/11/2025
- 4° trimestre: GC n. 21 del 19/02/2026

### **L'anticipazione di Tesoreria:**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'Ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 555 della Legge di bilancio 2020, è stato disposto l'innalzamento fino al 31/12/2028 (termine prorogato dall'art. 1 comma 672 della L. 199/2025) da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali (fino al 31/12/2019 il limite era di quattro dodicesimi).

Infine, il D.L. 34/2019, all'art. 38 comma 1- *duodecies* ha disciplinato, per i comuni in stato di **dissesto finanziario**, la durata delle anticipazioni di tesoreria, estendendola fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 05/12/2024 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria.

Durante l'esercizio 2025 l'Ente non è ricorso ad anticipazioni di cassa e non ha disposto l'utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate.

### **1.6 La Gestione dei Residui**

In applicazione dei nuovi principi contabili ogni responsabile dei servizi, prima dell'inserimento dei residui attivi e passivi nel rendiconto dell'esercizio 2025, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi compresi nel proprio budget, di cui all'art. 228 del D.Lgs.267/2000.

Nelle more dell'approvazione del rendiconto, poiché l'attuazione delle entrate e delle spese nell'esercizio precedente ha talvolta un andamento differente rispetto a quello previsto, le somme accertate e/o impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

Oltre alle modalità semplificate introdotte nel principio contabile nel 2019 in relazione alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in caso di appalti pubblici di lavori di

importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto (oggi € 150.000,00 ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 36/2023), modalità riviste con il DM 10/10/2024 per uniformarle al nuovo codice dei contratti di cui al DLgs. 36/2023, il DM 01/09/2021 ha innovato il trattamento dei movimenti relativi ad entrate rateizzate risultanti da atti formali, prevedendo che la rateizzazione di un'entrata esigibile negli esercizi precedenti determini la cancellazione del residuo attivo dalle scritture della contabilità finanziaria e l'accertamento del medesimo credito nell'esercizio in cui viene concessa la rateizzazione, con imputazione agli esercizi previsti dal piano di rateizzazione: tale modalità di imputazione ha ovviamente riflessi sull'ammontare del risultato di amministrazione, che si riduce a fronte della reimputazione dei corrispondenti residui.

Si segnala infine che per i contratti sottosoglia è intervenuta la L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), che ha integrato il paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, prevedendo che, ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sotto soglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva.

Si riporta nella tabella sottostante l'analisi dei residui distinti per titoli ed anno di provenienza:

Tit.	ENTRATE	precedenti al 2021	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
I	Tributarie	2.982,29	13.326,51	63.540,57	82.723,89	146.456,34	489.183,70	798.213,30
II	Trasferimenti						93.128,01	93.128,01
III	Extra tributarie	136,06	145,50	4.419,76	21.503,78	41.469,42	348.277,63	415.952,15
IV	Entrate in c/capitale	129.980,45	31.016,70	190.035,14	166.341,53	350.974,94	615.970,87	1.484.319,63
V	Entrate da riduzione di attività finanziaria							-
VI	Accensione di prestiti							-
VII	Anticipazioni da istituto Tesoreria							-
IX	Entrate per conto di terzi e partite di giro	291,00		67,00	607,81	785,16	9.013,52	10.764,49
	<b>TOTALE</b>	<b>133.389,80</b>	<b>44.488,71</b>	<b>258.062,47</b>	<b>271.177,01</b>	<b>539.685,86</b>	<b>1.555.573,73</b>	<b>2.802.377,58</b>

Tit.	SPESE	precedenti al 2021	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
I	Correnti	600,00	12.505,43	10.229,15	39.454,93	102.255,79	1.293.938,41	1.458.983,71
II	In conto capitale	20.208,54	26.266,00	-	103.886,56	118.969,00	253.059,30	522.389,40
III	Per incremento attività finanziarie	26.595,34	588,00	8.610,13	11.703,16	2.609,89	45.260,83	95.367,35
IV	Rimborso Prestiti							-
V	Chiusura anticipazioni ricevute dalla Tesoreria							-
VII	Uscite per conto di terzi e partite di giro							-
	<b>TOTALE</b>	<b>47.403,88</b>	<b>39.359,43</b>	<b>18.839,28</b>	<b>155.044,65</b>	<b>223.834,68</b>	<b>1.592.258,54</b>	<b>2.076.740,46</b>

I residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni sono sostanzialmente riferiti a trasferimenti in conto capitale sulle opere a rendicontazione.

I crediti dichiarati inesigibili permangono nello "stato patrimoniale" con l'obbligo di proseguimento dell'attività di riscossione. L'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione deve essere allegato al rendiconto.

## 1.7 Le principali voci del conto del bilancio e criteri di valutazione utilizzati

Le risultanze finali del conto del bilancio 2025, per la parte entrata e per la parte spesa, sono sintetizzate:

ENTRATE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione definitiva 2025	Rendiconto 2025	% Scost.
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.890.214,83	2.910.807,30	3.291.655,61	3.260.875,02	99,06%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	289.388,10	289.448,60	382.017,96	361.177,47	94,54%
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.180.796,85	1.042.503,52	1.254.829,40	1.042.380,92	83,07%
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	721.941,28	2.171.061,17	5.977.656,66	1.411.806,18	23,62%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			82.000,00	89.059,61	108,61%
Titolo 6 - Accensione di prestiti			-	-	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00	-	0,00%
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	785.796,79	1.020.393,10	1.625.000,00	1.098.388,62	67,59%
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			256.671,49		0,00%
Fondo pluriennale vincolato			110.128,86		0,00%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.868.137,85</b>	<b>7.434.213,69</b>	<b>12.989.959,98</b>	<b>7.263.687,82</b>	<b>0,56</b>

SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024	Previsione definitiva 2025	Rendiconto 2025	% Scost.
Titolo 1 - Spese correnti	3.813.653,97	4.081.730,80	5.113.067,24	4.569.663,79	89,37%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.481.572,39	2.632.314,17	6.233.420,74	1.362.453,61	21,86%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.898,84	8.180,14	8.472,00	8.471,44	99,99%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			10.000,00	0	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	785.796,79	1.020.393,10	1.625.000,00	1.098.388,62	67,59%
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>7.088.921,99</b>	<b>7.742.618,21</b>	<b>12.989.959,98</b>	<b>7.038.977,46</b>	<b>54,19%</b>

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili sui singoli cespiti.

## 1.7.1 LE ENTRATE

### **Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	7
IMU	1.119.000,00	1.036.888,42	1.080.000,00	1.067.200,15	-1,19%
IMU partite arretrate	55.000,00	80.266,00	85.000,00	72.512,58	-14,69%
ICI partite arretrate	20,00	26,73	320,00	428,46	33,89%
Imposta comunale sulla pubblicità					
Addizionale IRPEF	552.391,00	610.000,00	885.000,00	884.999,94	0,00%
Addizionale IRPEF partite arretrate	1.000,00	2.210,90	1.600,00	2.095,46	30,97%
TASI					
TASI partite arretrate					
Imposta di soggiorno					
Altre imposte	4.452,00	4.225,49	4.036,00	4.023,70	-0,30%
TARI	485.000,00	499.160,58	606.898,00	613.547,99	1,10%
TARI partite arretrate	2.585,00	2.092,20	2.500,00	2.445,50	-2,18%
TOSAP					
Altre tasse	300,00		400,00	3.008,67	652,17%
Diritti sulle pubbliche affissioni					
Fondo solidarietà comunale	639.891,00	646.488,28	625.901,61	610.612,57	-2,44%
Fondo solidarietà comunale quota funzione sociale	25.254,00	29.448,70			
<b>TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>2.884.893,00</b>	<b>2.910.807,30</b>	<b>3.291.655,61</b>	<b>3.260.875,02</b>	<b>-0,94%</b>

### IMU

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.

Si fa presente che a decorrere dall'anno 2020 è stata completamente riscritta la disciplina dell'IMU da parte della Legge di bilancio 2020, in particolare dall'art. 1 commi 739 e seguenti, con nuove definizioni, nuove esenzioni, nuova modalità di definizione delle aliquote agevolate (norma tuttavia applicabile concretamente solo a decorrere dal 2025). Con la medesima norma è stata soppressa la TASI, unificata nella nuova IMU.

L'IMU rappresenta sicuramente la maggior entrata dell'Ente.

Le aliquote 2025 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 49 del 19/12/2024, in conformità al prospetto di cui al decreto MEF 6 settembre 2024.

Il Regolamento è stato modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 30/07/2020.

Nel 2025 è stata accertata la somma di € 1.067.200,15, al netto della quota di alimentazione al fondo di solidarietà comunale, pari ad € 237.306,66=.

#### TASI

Tributo soppresso e conglobato nell'IMU ai sensi del comma 775 della legge di bilancio 2020.

#### RECUPERO EVASIONE IMU - ICI

A decorrere dall'esercizio 2017 il principio contabile 4/2 prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Nell'anno 2025 sono stati accertati i seguenti importi per recupero evasione tributaria:

IMU		2025 (accertamenti)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	<b>€ 72.512,58</b>
SPESA	<b>Accantonamento al FCDE</b>	<b>€ 15.571,74</b>

ICI		2025 (accertamenti)
ENTRATA	<b>Gettito da lotta all'evasione</b>	<b>€ 428,46</b>

Con riferimento all'ICI, le somme accertate si riferiscono a quelle gestite per cassa e relative a partite iscritte a ruolo coattivo.

#### ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti.

In base al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, dal 2016 l'accertamento di tale entrata avviene sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto, al pari dell'IMU.

In alternativa è possibile accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2025 le entrate per l'addizionale comunale irpef possono essere accertate per un importo pari agli accertamenti del 2023 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2023 e in c/residui nel 2024); rilevano ai fini dell'accertamento anche le entrate riscosse nei conti postali (come tendenzialmente l'addizionale comunale all'Irpef) e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre, successivamente all'ultimo riversamento al conto di tesoreria effettuato nell'anno,

che saranno riversate al conto di tesoreria all'inizio del nuovo esercizio (Decreto 23/07/2023).

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e, in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

Poiché nel 2025 sono state modificate sia l'aliquota che la fascia di esenzione, l'accertamento è stato prudenzialmente stimato sulla base delle proiezioni elaborate dal simulatore reso disponibile dal portale del federalismo fiscale del Ministero.

La legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha modificato il TUIR, con particolare riferimento agli scaglioni imponibili (che passano da 5 a 4) e le corrispondenti aliquote, nonché alle detrazioni. L'art. 1 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 ha inoltre introdotto, inizialmente per il solo 2024, una modifica degli scaglioni dell'IRPEF; l'art. 3 comma 3 prevede che al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'Irpef con i nuovi scaglioni dell'Irpef, i Comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale, ed entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'Irpef sulla base degli scaglioni Irpef vigenti per l'anno 2023.

Tale possibilità è stata estesa fino al 2028 dall'art. 1 comma 650 della L. 199/2025.

Nel caso in cui i Comuni non adottino la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono nei termini al Ministero, l'addizionale comunale all'Irpef si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno precedente a quello di riferimento.

Il Comune di Ranica ha deciso di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2025, passando dal 0,50% al 0,75% e la fascia di esenzione per i redditi da € 10.000= a € 12.000=. Si specifica che gli effetti delle nuove aliquote incideranno sul gettito del 2026, essendo l'Addizionale Comunale all'Irpef versata in relazione ai redditi del periodo d'imposta precedente (2025).

Le aliquote 2025 sono state approvate con deliberazione C.C. n. 48 del 19/12/2024.

L'accertamento 2025 è stato pari ad € 884.999,94

#### TARI - RECUPERO EVASIONE TIA/TARSU/ SUPPLETTIVI TARI

Entrata tributaria riscossa in base alla lista di carico emessa conformemente al Piano economico finanziario (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/03/2022 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 22/04/2025).

Con riferimento alla TARI, si segnala che l'Ente nel corso del 2025 ha/ adottato l'aggiornamento del PEF basato sulla nuova metodologia MTR-2, valido per gli anni 2024 e 2025, di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021.

Le tariffe 2025 sono state approvate in base a tale piano tariffario con deliberazione C.C. n. 16 del 24/04/2025

Insieme alla TARI è stata addebitata ai cittadini il Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali, cosiddetto TEFA, che ai sensi dell'art. 38bis del D.L. 124/2019, è stata riversata direttamente alla Provincia dall'Agenzia delle Entrate, in caso di addebito con F24, ovvero dai cittadini in caso di bollettino pagoPA multibeneficiario.

Sono inoltre state addebitate, valorizzate separatamente negli avvisi di pagamento della TARI, le seguenti componenti perequative:

a) componente UR1, pari ad € 0,1/utenza, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) componente UR2, pari ad € 1,50/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anch'essa espressa in euro/utenza per anno.

c) componente UR3, pari a € 6,00/utenze, per il finanziamento del cosiddetto bonus sociale

L'accertamento 2025 è stato pari a:

a) TARI: € 604.767,58;

b) componente UR1: € 115,53;

c) componente UR2: € 1.734,01;

d) componente UR3: € 6.939,87.

A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

Le componenti perequative sono state accantonate in apposito fondo (si veda paragrafo sugli accantonamenti del risultato di amministrazione), in conformità alle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti - Sezione Autonomie con la delibera n. 13/SEZAUT/2025/QMIG del 19/06/2025.

#### IMPOSTA PUBBLICITA'

Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

#### TOSAP/COSAP

Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

#### PUBBLICHE AFFISSIONI

Il tributo è stato soppresso e sostituito a valere dall'anno 2021 dal canone unico patrimoniale di cui all'art. 1 commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019.

#### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE. RIPARTO E ALIMENTAZIONE

Entrata contabilizzata sulla base degli importi delle spettanze divulgati dal Ministero dell'Interno sul proprio sito internet. Questo fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2013, sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio. E' iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa da amministrazioni centrali e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti. Il suo importo ammonta ad € 610.612,57.

L'art. 1 comma 496 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) provvede a recepire quanto indicato nella sentenza della Corte Costituzionale con la Sentenza 71/2023, prevedendo dal 2025 lo scorporo dall'FSC delle quote inizialmente introdotte dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2000 art. 1 commi da 791 a 794) e dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021, commi 172 e 174), che vengono previste in un nuovo Fondo Speciale per l'equità del livello dei servizi, iscritto al titolo 2° dell'Entrata:

- sviluppo dei servizi sociali,
- incremento dei posti negli Asili nido,
- potenziamento del trasporto per gli alunni disabili.

L'importo è inoltre considerato al lordo delle seguenti componenti:

- Contributo alla finanza pubblica (L. 178/2020 art, 1 comma 850 cosiddetta *spending review 1 "Informatica"*): nel 2025 l'importo di questa voce è pari ad € 24.241
- Fondo obiettivi di finanza pubblica, definito ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti (L.213/2023), (cosiddetta *spending review 2*): il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata: nel 2025 l'importo di questa voce è pari ad € 10.694,00

## Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023 (accertamenti)	2024 (accertamenti)	2025 (previsioni)	2025 (accertamenti)	
	1	2	3	4	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	273.202,74	257.492,35	350.991,96	336.096,55	-4,24%
Trasferimenti correnti da famiglie	16.185,36	4.151,13	16.485,00	11.790,26	-28,48%
Trasferimenti correnti da imprese		26.683,12	12.291,00	13.290,66	8,13%
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private		1.122,00	2.250,00		-100,00%
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo					
<b>TOTALE Trasferimenti correnti</b>	<b>289.388,10</b>	<b>289.448,60</b>	<b>382.017,96</b>	<b>361.177,47</b>	<b>-5,46%</b>

Nell'ambito dei trasferimenti Statali per l'anno 2025, diverse disposizioni normative hanno previsto numerosi trasferimenti correnti, soprattutto in ambito sociale, che sono stati attribuiti in corso d'anno mediante appositi decreti ministeriali.

Tra i trasferimenti ricevuti si segnalano ovviamente quelli relativi alle misure PNRR, riferiti ad interventi di parte corrente.

Si riportano gli importi accertati per il 2025 a titolo di trasferimenti dello Stato:

Misura PNRR abilitazione al cloud per le PA locali .....	€ 101.722,83
Misura PNRR estensione utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) – adesione allo stato civile digitale .....	€ 8.979,20
Fondo potenziamento servizi sociali .....	€ 33.745,28
fondo per il trasporto degli alunni con disabilità .....	€ 4.389,04
fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità ...	€ 11.368,11
trasferimento per adeguamento indennità di funzione sindaco e amministratori locali (L.234/2020, art. 1, commi da 583 A 587) .....	€ 54.026,41
trasferimento dallo stato per finanziamento assunzione assistente sociale (legge n. 178/2000) .....	€ 16.831,74
trasferimento dello stato per acquisto libri biblioteca .....	€ 12.286,99
trasferimento risorse minori 0-6 anni.....	€ 29.251,91
contributo sulla rata di ammortamento di un mutuo concesso ai sensi della legge n. 65/1987 e s.m.i.:	

.....	€ 7.220,40
trasferimento compensativo per minor gettito Addizionale Comunale all'IRPEF: .....	€ 13.661,31
trasferimento della cedolare secca: .....	€ 5.327,80
trasferimento compensativo per minor gettito IMU : .....	€ 6.223,62
trasferimento derivante dalle sanzioni catastali: .....	€ 322,50
Trasferimento quota carte di identità elettronica .....	€ 925,40
Trasferimento per CRE estivi .....	€ 5.910,85

I trasferimenti della Regione riguardano:

contributo della regione per servizio sezione "primavera" .....	€ 4.772,25
contributo della regione per attività sociali .....	€ 1.670,92

Altri trasferimenti riguardano:

· trasferimento dal Ministero dell'Istruzione per fornitura pasti ai docenti delle scuole dell'obbligo A.S. 2024/2025: .....	€ 11.232,67
- trasferimenti dalla società per servizi socio-assistenziali .....	€ 12.177,25
- trasferimenti dalla società per servizi prima infanzia .....	€ 1.113,41
- trasferimento dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo per iniziative di educazione alimentare .....	€ 771,62
- trasferimento dai comuni per attività commerciali .....	€ 1.319,50
- trasferimenti correnti dai amministratori c.li per finanziamento bilancio .....	€ 11.790,26

### Titolo 3° - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione di beni

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	5
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.010.106,08	840.287,96	1.081.101,40	903.457,20	83,57
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	30.987,31	88.198,90	60.200,00	20.661,30	34,32
Interessi attivi	72,72	47,03	40,00	80,46	201,15
Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-	
Rimborsi e altre entrate correnti	139.630,74	113.969,63	113.488,00	118.181,96	104,14
<b>TOTALE Entrate extra tributarie</b>	<b>1.180.796,85</b>	<b>1.042.503,52</b>	<b>1.254.829,40</b>	<b>1.042.380,92</b>	<b>83,07</b>

#### VENDITA DI SERVIZI -

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune. Tali entrate sono accertate in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario.

Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accertamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente a:

servizio erogati dagli uffici comunali (diritti di segreteria, carte identità, diritti di notifica) € 38.308,86=

servizi refezione - pasti a domicilio: € 315.925,22=

servizi prima infanzia (compreso asilo nido da settembre 2025, sezione primavera: € 86.545,61=.

## PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

Le entrate derivanti dalla gestione dei beni iscritti tra le immobilizzazioni del conto del patrimonio, quali locazioni e concessioni, sono state accertate sulla base di idonea documentazione. Per alcune entrate, a fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'importo si riferisce principalmente al canone unico patrimoniale, disciplinato dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che, all'art. 1 commi 816 e seguenti prevede la sostituzione di TOSAP/COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada siano sostituiti dal nuovo "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e sarà comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Detto canone è stato disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. L'articolo 19-bis del D.L. 95/2025 ha introdotto la facoltà di incrementare il canone annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il regolamento di istituzione del canone è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29.04.2021.

Le tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 77 del 26.05.2022 e per quelle relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria sono state approvate con delibera G.C. n. 161 del 24/11/2024.

Il gettito accertato in bilancio è stato pari ad € 77.027,28.

Altre poste relative alla gestione dei beni sono le seguenti:

Proventi per la concessione del servizio di distribuzione del metano:	€ 200.000,00=
Fitti reali di fabbricati:	€ 32.151,85=
Proventi da concessione su beni:	€ 68.789,08=
Proventi concessioni cimiteriali:	€ 20.350,00=

## PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Entrata accertata con riferimento alla data di notifica del verbale ovvero all'incasso dei preavvisi di verbale. A fronte delle difficoltà di riscossione, è stato effettuato un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. Ai sensi dell'articolo 66-quinquies del Dl 77/2021, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada possono inoltre essere destinati all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente.

Tali proventi, a norma del codice della strada, risultano a destinazione vincolate per una quota almeno pari al 50% di quella stanziata a bilancio di previsione, che viene determinata con specifica deliberazione, cui si rimanda (G.C. n 155 del \_14/11/2024).

L'accertamento per il 2025 è pari ad € 20.461,30

Altri proventi derivanti dalle attività di controllo riguardano le sanzioni amministrative. L'accertamento per il 2025 è pari a € 200,00.

INTERESSI ATTIVI - Entrata accertata quando l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile. L'accertamento per il 2025 è pari ad € 80,46.

## Titolo 4° - Entrate in conto capitale

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Tributi in conto capitale	17.984,00	28.806,50	44.578,00	42.779,18	95,96
Contributi agli investimenti	546.488,37	2.013.481,28	5.335.320,56	753.539,87	14,12
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	18.656,35	18.656,35	100,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	28.893,31	20.423,55	9.101,75	6.134,71	67,40
Altre entrate in conto capitale	128.575,60	108.349,84	570.000,00	590.696,07	103,63
<b>TOTALE Entrate in conto capitale</b>	<b>721.941,28</b>	<b>2.171.061,17</b>	<b>5.977.656,66</b>	<b>1.411.806,18</b>	<b>23,62</b>

### CONTRIBUTI DALLO STATO

I contributi dello Stato sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dallo Stato stesso, anche mediante pubblicazione sugli appositi siti ministeriali. Sono compresi i numerosi trasferimenti riconosciuti a vario titolo a valere sulle risorse del PNRR/PNC, nonché quelli riconosciuti per far fronte al rincaro dei costi energetici.

Si elencano i principali trasferimenti accertati, perché esigibili al 31/12/2025:

€ 84.174,70= Contributo PNRR: riconversione edificio pubblico esistente non già destinato ad asilo nido

€ 209.963,44= Contributo PNRR: adeguamento sismico e riqualificazione scuola primaria"

€ 299.204,73= Contributo PNRR: adeguamento sismico e riqualificazione scuola dell'infanzia

€ 101.519,00= Contributo PNRR: esperienza del cittadino nei servizi pubblici

€ 11.804,00= Contributo PNRR: digitalizzazione avvisi pubblici - acquisto n. 2 servizi

€ 8.232,00 Contributo PNRR: APP IO

€ 24.246,00= Contributo PNRR: Adozione piattaforma PAGOPA

€ 14.396,00= Contributo PNRR: digitalizzazione procedure SUE e SUAP.

### CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI (Regione, Provincia, ecc.)

I contributi da enti pubblici sono accertati con riferimento agli importi stanziati, deliberati e comunicati dagli enti erogatori.

Si elencano i principali trasferimenti accertati:

€ 18.656,35= contributo dalla Regione Lombardia per interventi straordinari a seguito di calamità naturali.

### ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

All'interno del Documento Unico di Programmazione è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Le corrispondenti entrate sono state accertate con riferimento alla sole alienazioni perfezionate nel corso dell'anno.

Come previsto dall'articolo 56-bis, comma 11 del Dl 69/2013, una quota pari al 10% del valore delle risorse nette ricavabili dalla vendita del patrimonio immobiliare disponibile è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (la somma eventualmente non impegnata confluisce nel risultato di amministrazione vincolato).

L'art. 1 comma 866 della Legge di bilancio 2018 ha previsto che gli enti locali possano

avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 4) la modifica dell'art. 1, comma 866, rendendo definitiva tale possibilità, senza limitarla al solo triennio 2018-2020, come in origine.

Il Comune di Ranica, nel corso del 2025, avendone i requisiti, non ha utilizzato questa possibilità.

Nel corso del 2025 si sono verificate le seguenti entrate:

€ 3.984,71 per trasformazione diritto di superficie;

€ 2.150,00 proventi aree cimiteriali.

#### ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE

L'obbligazione per i permessi di costruire è articolata in due quote. La prima (oneri di urbanizzazione) è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso al soggetto richiedente la seconda è accertata a seguito della comunicazione di avvio lavori e imputata all'esercizio in cui, in ragione delle modalità stabilite dall'ente, viene a scadenza la relativa quota.

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Gli importi accertati nell'anno 2025 ammontano ad € 535.884,87; detti importi sono stati utilizzati per € 88.836,33= per finanziare la manutenzione ordinaria del patrimonio ed € 352.402,40= per finanziare spese di investimento. La parte non utilizzata è confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato da destinarsi per le finalità previste dalla legge

#### PROVENTI DERIVANTI DALLA MONETIZZAZIONE DEI PARCHEGGI

Si riferiscono a somme che vengono corrisposte, ai sensi delle norme del vigente strumento urbanistico generale e del vigente regolamento edilizio, per il rilascio dei titoli abilitativi in materia di edilizia in alternativa alla realizzazione delle opere. Anche queste somme risultano vincolate, al pari delle entrate da permessi di costruire, alla realizzazione di opere di investimento o di manutenzione straordinaria.

Sono accertati nell'esercizio in cui avviene il rilascio della concessione al soggetto richiedente. Gli importi accertati nell'anno 2025 ammontano ad € 54.811,20=.

#### **Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie**

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Alienazione di attività finanziarie	-	-	82.000,00	89.059,61	108,61 €
Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-	
Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-	
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-	
<b>TOTALE Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	-	82.000,00	89.059,61	108,61 €

Entrate in conto capitale accertate con riferimento agli importi deliberati e comunicati.

Gli importi accertati nell'anno 2025 ammontano ad € 89.059,61.

Con Deliberazione di C.C. nr. 44 del 19/12/2024, in esito alla revisione periodica delle società partecipate per l'anno 2024, ex art. 20, comma 1, d. lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i., è stata prevista la liquidazione della società Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana s.p.a.

Con comunicazione acquisita al Prot. 12411 in data 11/11/2025, il Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana s.p.a. in liquidazione trasmetteva il bilancio finale di liquidazione del 10/11/2025 e la relativa relazione del liquidatore, nella quale si evidenzia che:

- in data 21/10/2025 veniva ceduto tutto il patrimonio aziendale a Uniacque s.p.a. e successivamente liquidate tutte le pendenze in essere;
- il capitale netto di liquidazione ammonta a € 2.715.232,00=;
- la quota spettante al Comune di Ranica, in ragione della partecipazione posseduta del 3,28%, ammonta a € 89.059,61=;

#### **Titolo 6° - Accensione di prestiti**

Nel corso del 2025 non è stata prevista alcuna accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 31.12.2025 risulta essere pari ad € 0,00=.

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tale limite fissa al 10% l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare, l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 0,00%.

L'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017 prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Il Comune di Ranica non ha esercitato tale facoltà per il 2025 in quanto al 31 dicembre non ha mutui in ammortamento.

L'art. 17 ter comma 1 del D.L. 113/2024, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma 679 L. 199/2025, ha inoltre prorogato fino al 2028 la possibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2015, in base al quale le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi comprese le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito, possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.

Il comma 961 della legge di bilancio per il 2019 ha introdotto la possibilità per gli Enti di effettuare operazioni di rinegoziazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa trasferiti al MEF, che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a loro carico, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento, limitatamente ai mutui aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 962.

L'art. 3-ter DL 198/2022, ha inoltre previsto, per gli anni 2023-2026 anche nel corso dell'esercizio provvisorio, la possibilità di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con banche, previste intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione da parte dell'ente locale ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, l'eventuale sospensione della quota capitale dei mutui bancari in scadenza nel anni 2023-2026 può avvenire in deroga alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Il Comune di Ranica non ha effettuato per l'anno 2025 operazioni di rinegoziazione / sospensione.

#### Anticipazioni di liquidità

In base a quanto disposto dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2), sono registrate tra le accensioni di prestiti anche le anticipazioni di liquidità diverse dalle anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere. Le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Il principio contabile definisce le varie tipologie di anticipazione di liquidità, definendone le modalità di contabilizzazione.

In particolare, per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e di cui al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, gli enti locali applicano l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106.

Il Comune di RANICA non ha mai richiesto anticipazioni di liquidità.

## Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Si rimanda all'apposita analisi contenuta nella sezione relativa alla gestione di cassa.

## Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

ENTRATE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni def)	(accertamenti)	
	1	2	3	4	
Entrate per partite di giro	728.478,58	995.981,51	1.475.000,00	1.066.806,55	72,33
Entrate per conto terzi	57.318,21	24.411,59	150.000,00	31.582,07	21,05
TOTALE Entrate	785.796,79	1.020.393,10	1.625.000,00	1.098.388,62	67,59

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## 1.7.2 LE SPESE

### Titolo 1° - Spese correnti

SPESE CORRENTI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	
Redditi da lavoro dipendente	997.025,22	1.042.575,28	1.078.963,91	1.007.800,68	93,40
Imposte e tasse a carico dell'ente	77.352,62	82.238,54	84.875,08	81.013,76	95,45
Acquisto di beni e servizi	2.176.541,67	2.294.661,69	3.010.883,05	2.786.896,87	92,56
Trasferimenti correnti	459.210,63	496.608,30	600.638,10	536.123,56	89,26
Trasferimenti di tributi	-	-	-	-	#DIV/0!
Fondi perequativi	-	-	-	-	#DIV/0!
Interessi passivi	797,54	516,24	225,00	224,94	99,97
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-	#DIV/0!
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.356,00	904,84	11.924,00	5.898,86	49,47
Altre spese correnti	98.370,29	164.225,91	325.558,10	151.705,12	46,60
TOTALE Spese correnti	3.813.653,97	4.081.730,80	5.113.067,24	4.569.663,79	89,37

### REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, nei limiti delle risorse finanziarie scritte in bilancio con deliberazione n. 31 del 20/03/2025 ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Lo stesso è stato aggiornato con delibere n. 96/2025, n. 133/2025 e n. 153/2025.

La spesa di personale determinata per l'anno 2025 ai sensi dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ammonta ad €935.925,49 pari al 20,48% della spesa corrente: il limite di spesa di personale imposto per l'anno 2025 (€ 940.253,86) risulta essere rispettato (spesa media riferita al triennio 2011-2013).

Si rinvia all'apposita sezione in coda alla presente relazione per l'illustrazione dei vincoli in materia di personale nonché in merito alla realizzazione del programma del fabbisogno di personale.

L'art. 1 commi 825-828 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), ha infine previsto, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, nonché per supportare i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, fino al 31 dicembre 2026, di poter utilizzare le risorse di cui all'articolo 31-bis comma 5 del DL n. 152/2021 (fondo per le assunzioni straordinarie di personale dei piccoli comuni), anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali, ovvero ad assistenza tecnica per adempimenti amministrativi legati alla realizzazione del PNRR. Il Comune di Ranica non ha utilizzato tale facoltà.

Il fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività è stato definito con determinazione dirigenziale n. 220 del 10/04/2025.

Nel fondo per le risorse decentrate non è stata prevista l'integrazione a titolo di risorse previste ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 25/2025, ovvero fondi aggiuntivi destinati ad armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente rispetto a quello previsto per il personale dello Stato, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato

dall'organo di revisione, ed in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il contratto collettivo decentrato integrativo è stato sottoscritto in data 11/09/2025.

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), il CCNL 2019/2021 è stato sottoscritto il 16/07/2024.

Nel comune di Ranica non sono previste figure dirigenziali oltre il Segretario comunale.

Con riferimento all'aggiornamento del principio contabile ed alla differente contabilizzazione delle spese di personale, si precisa che è stata finanziata nell'anno 2025 anche la quota relativa al fondo per il finanziamento delle politiche del personale e per la produttività imputata all'esercizio successivo mediante il fondo pluriennale vincolato, per la somma di € 15.000.

#### IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Ranica non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997): importo impegnato 2025: € 73.001,59;
- Tassa di circolazione sui veicoli sul parco mezzi in dotazione all'ente: importo impegnato 2025: € 294,45;
- Imposta di bollo e registrazione: importo impegnato 2025: € 590,72;

#### ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici), che dopo i forti rincari subiti nel 2022, in parte replicati nel 2023, nel corso del 2024 hanno visto una flessione dei costi complessivi. Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, dell'illuminazione pubblica ecc.).

Rientrano inoltre le spese per il funzionamento degli organi istituzionali, quali l'indennità di Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio, aumentata a seguito del riconoscimento delle nuove misure stabilite per legge, aumento scaglionato nel triennio, al fine di parametrare tali indennità al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, e parzialmente finanziato da contribuzione statale: a tal fine è stata accertata in bilancio la somma di € 54.026,41.

Rientrano in questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali comprese le spese di progettazione delle opere pubbliche imputate tra le spese correnti: a riguardo si segnala che nel corso del 2019 è stata chiarita la modalità di contabilizzazione delle stesse (tra le spese correnti o in conto capitale) a seconda che l'opera da realizzare sia o meno compresa nei documenti programmatori (DUP): in sostanza i presupposti in base ai quali è possibile contabilizzare le spese di progettazione tra le spese in conto capitale sono che la spesa di progettazione sia contestualizzata in una programmazione complessiva dell'opera e che la realizzazione della stessa sia supportata da fonti di finanziamento attendibili e determinate

all'inizio del processo programmatico. In assenza di tali presupposti, la spesa di progettazione deve essere contabilizzata al titolo 1°.

Sono anche comprese le spese per l'utilizzo di beni di terzi, tra cui i canoni per le locazioni immobili.

Si rilevano le spese per le elezioni relative ai referendum svoltesi nel 2025: per tali poste sono stati accertati al titolo 3° dell'entrata i rimborsi riconosciuti dallo Stato delle medesime: non possono essere infatti contabilizzate tra i servizi per conto di terzi, così come indicato dal punto 7.1 del principio contabile applicato 4/2, in quanto tali spese comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

Gli impegni sono stati assunti sulla base dell'effettiva esigibilità degli stessi, così come richiesto dal principio contabile.

Si riepilogano gli importi impegnati per questo macroaggregato, riferiti ad interventi PNRR di parte corrente:

Implementazione misure minime di sicurezza per ICT per le pubbliche amministrazioni - Circolare AGID 2/2017. .... € 12.536,00

#### TRASFERIMENTI CORRENTI

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, ed i più rilevanti sono i seguenti contributi:

Si rileva che a partire dal 2024, ai sensi dell'art. 1 comma 533 e seguenti della Legge di bilancio 2024 (L.213/2023), è stato reintrodotta il concorso degli enti locali (esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario) alla finanza pubblica (*spending review*), determinato con apposito decreto in proporzione agli impegni di spesa corrente da rendiconto 2022 al netto della spesa relativa alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile, tenuto altresì conto delle risorse del PNRR assegnate.

Il contributo alla finanza pubblica è trattenuto dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di Fondo di solidarietà comunale: gli enti locali accertano in entrata le somme spettanti a titolo di FSC, e impegnano in spesa il concorso alla finanza pubblica provvedendo, per la quota riferita al concorso attribuito, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

Nel corso del 2025 l'ente ha inoltre riconosciuto numerosi trasferimenti: si elencano i principali:

Trasferimento elemento perequativo TARI.....	€ 25.500,00
Trasferimento all'istituto comprensivo nell'ambito del diritto allo Studio .....	€ 33.606,40
Contributo per gestione sistema bibliotecario di Albino .....	€ 7.073,40
Contributi ad associazione ed enti per iniziative culturali .....	€ 8.740,00
Trasferimenti per lo sport ed il tempo libero (comprese attività ricreative estive).....	€ 19.300,00
Trasferimento alle famiglie per frequenza C.R.E. ....	€ 3.325,44
Trasferimento all'Oratorio per gestione CRE estivo .....	€ 1.500,00
Trasferimento fondo sociale alla società Servizi Sociosanitari Valseriana a R.L .....	€ 237.178,15
Trasferimento fondo sociale alla società Servizi Sociosanitari Valseriana a R.L per frequenza CDI .	€ 2.927,88
Trasferimento Fondazione S. Antonio trasporto residenti ed abbattimento rette .....	€ 13.497,00
Trasferimento Fondazione S. Antonio per realizzazione progettualità sociali .....	€ 35.080,00
Trasferimento ad enti e associazioni per attivazione interventi a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale .....	€ 16.000,00
Trasferimento ad associazioni per servizio trasporto persone fragili .....	€ 2.500,00
Contributo per compartecipazione residenzialità .....	€ 21.834,59

Trasferimenti per compartecipazione al servizio SAD .....	€ 40.000,00
Trasferimento regionale a famiglie per attività sociali .....	€ 1.670,92
Trasferimento Parco dei Colli di Bergamo .....	€ 14.817,61
Trasferimento alla squadra volontari antincendio .....	€ 2.000,00
Trasferimento al distretto del commercio .....	€ 3.406,47

## INTERESSI PASSIVI

La spesa per interessi passivi si riferisce principalmente alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi, per un totale di € 224,94.

## RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D. Lgs. 118/2011 in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi, per un totale di € 5.898,86.

## ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva: il fondo di riserva è stato iscritto nei limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è stata riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 14.000,00 per la quota libera, e pari ad € 6.885,51 per la quota vincolata.

Nel corso del 2025 non ci sono stati movimenti.

Fondo di riserva di cassa: con la contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL). Lo stanziamento iniziale è stato pari ad € 18.280,17.

In sede di riaccertamento ordinario dei residui 2024, la Giunta Comunale, con provvedimento n. 25 del 13/03/2025 ha incrementato il fondo di riserva di cassa di € 82.310,80. Nel corso del 2025 non ci sono state altre variazioni su detto fondo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. Si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rischi spese legali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo perdite società partecipate: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo garanzia debiti commerciali: si rinvia all'apposita sezione per la verifica dell'accantonamento nel risultato di amministrazione.

Fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

Versamenti IVA a debito: vengono stanziati in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente. Nel 2015 è stato introdotto, sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, il meccanismo dello split payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), nonché quello del reverse charge.

Il Comune di Ranica, con riferimento al proprio volume d'affari per la gestione delle attività commerciali, si trova in regime di liquidazione mensile.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di Ranica.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

refezione scolastica e pasti a domicilio;

servizi prima infanzia

impianti sportivi

utilizzo locali comunali

servizi biblioteca

servizio metano

illuminazione cimiteriale

servizio idrico integrato

RID e scambio sul posto.

Per l'anno 2025 la gestione IVA dei servizi ha evidenziato un credito al 31/12/2025 pari ad Euro 2.734,00.

La dichiarazione IVA verrà presentata entro la scadenza di legge (scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026).

## Titolo 2° - Spese in conto capitale

SPESE IN CONTO CAPITALE	TREND STORICO				% scostamento
	2023	2024	2025	2025	della col. 4 rispetto
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	-	-	-	-	
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.466.883,59	2.610.387,99	6.064.699,42	1.246.208,09	20,55
Contributi agli investimenti	14.688,80	4.162,98	55.684,52	5.684,52	10,21
Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	
Altre spese in conto capitale	-	17.763,20	113.036,80	110.561,00	97,81
<b>TOTALE Spese in conto capitale</b>	<b>2.481.572,39</b>	<b>2.632.314,17</b>	<b>6.233.420,74</b>	<b>1.362.453,61</b>	<b>21,86</b>

### INVESTIMENTI FISSI LORDI

Comprende sia la realizzazione di nuove opere che gli interventi di manutenzione straordinaria al patrimonio comunale così come previsto nell'elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2025 nell'ambito del Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2024, e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30/10/2025.

Sono inoltre annoverate le spese di progettazione e la voce espropri.

Con riferimento al piano triennale delle opere pubbliche non risultano opere attivate nel 2025.

Nel 2025 il Comune di Ranica non ha effettuato acquisizioni immobiliari

### CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti.

I contributi più rilevanti impegnati nel 2025 sono i seguenti:

- Trasferimento alla Parrocchia 8% oneri urbanizzazione secondaria introitati nel 2024 ..... € 1.684,52
- Trasferimento all'istituto comprensivo di Ranica per il diritto allo studio ..... € 4.000,00

### ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE

Comprende il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, le quote dovute per il rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Nel 2025 non sono state impegnate somme a titolo di rimborso dei proventi degli oneri per permessi di costruire e dei proventi di monetizzazione.

Per il fondo pluriennale vincolato: si rinvia all'apposita sezione.

### Titolo 3° - Spese per incremento di attività finanziarie

Non sono state previste spese per incremento di attività finanziarie.

### Titolo 4° - Rimborso di prestiti

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Rimborso di titoli obbligazionari	-	-	-	-	
Rimborso prestiti a breve termine	-	-	-	-	
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.898,84	8.180,14	8.472,00	8.471,44	99,99
Rimborso di altre forme di indebitamento	-	-	-	-	
<b>TOTALE Spese per RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>7.898,84</b>	<b>8.180,14</b>	<b>8.472,00</b>	<b>8.471,44</b>	<b>99,99</b>

Si espone qui di seguito il prospetto dell'indebitamento e la sua evoluzione nel triennio, che evidenzia il rimborso totale dei mutui in essere.

	2023	2024	2025
Debito residuo al 01/01	€ 24.550,42	€ 16.651,58	€ 8.471,44
Accensione di nuovi prestiti	€ -	€ -	€ -
Rimborso di prestiti	€ 7.898,84	€ 8.180,14	€ 8.471,44
Rinegoziazioni			
Estinzioni anticipate	€ -	€ -	€ -
Debito residuo al 31/12	€ 16.651,58	€ 8.471,44	-€ 0,00

### Titolo 5° - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Si rinvia alla sezione di analisi della gestione di cassa.

### Titolo 7° - Uscite per conto terzi e partite di giro

USCITE	TREND STORICO				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2023	2024	2025	2025	
	(impegni)	(impegni)	(previsioni def)	(impegni)	
	1	2	3	4	5
Uscite per partite di giro	-	627.006,75	720.000,00	738.307,64	102,54
Uscite per conto terzi	785.796,79	393.386,35	420.000,00	360.080,98	85,73
<b>TOTALE Uscite</b>	<b>785.796,79</b>	<b>1.020.393,10</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.098.388,62</b>	<b>96,35</b>

Per la natura delle spese, si rinvia ai commenti relativi alle entrate.

### 1.7.3 Il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata al 31/12/2025 è pari a:

<b>FPV</b>	<b>2025</b>
FPV – parte corrente	€ 55.824,22
FPV – parte capitale	€ 54.304,64

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa.

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

La costituzione dell'FPV per i lavori pubblici è consentita in presenza di alcune condizioni legittimanti: le più rilevanti riguardano i seguenti aspetti:

- la necessità che l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
- la definizione di quali spese, contenute nel quadro economico, se attivate prima dell'avvio della procedura di individuazione dell'appaltatore, possano consentire il mantenimento del quadro economico dell'opera nell'FPV (spese per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale);
- la possibilità di mantenere nell'FPV le somme dell'intero quadro economico in presenza di un ordinato svolgimento delle attività relative ai diversi livelli di progettazione, a partire dal progetto di fattibilità tecnico economica, senza soluzione di continuità tra i diversi esercizi finanziari, ed infine, delle procedure di aggiudicazione dei lavori, anche qui con l'avvertenza che, qualora l'aggiudicazione definitiva non intervenga entro l'esercizio successivo, le corrispondenti somme confluiranno nel risultato di amministrazione.

Possono inoltre essere utilizzati i ribassi d'asta per varianti dell'opera, qualora intervenga formale rideterminazione del quadro economico entro il secondo esercizio dalla stipula del contratto con l'appaltatore, confermando la norma già compresa nell'art. 6ter del D.L. n. 91/2017.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2025
FPV – parte corrente	€ 53.828,10
FPV – parte capitale	€ 0,00

Per la distribuzione del fondo pluriennale vincolato all'interno delle varie missioni, si rinvia al corrispondente allegato al rendiconto.

#### **1.7.4 Elenco degli interventi attivati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.**

Per gli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, nonché l'elenco dei lavori pubblici attivati nel corso del 2024, si rinvia alla relazione del rendiconto, nella sezione dello stato di attuazione delle singole missioni.

#### **1.8 Entrate e spese non ricorrenti**

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;

condoni;

gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria,

entrate per eventi calamitosi;

alienazione di immobilizzazioni, totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;

accensioni di prestiti;

i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

le consultazioni elettorali o referendarie locali;

i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;

gli eventi calamitosi;

le sentenze esecutive ed atti equiparati;

gli investimenti diretti;

i contributi agli investimenti.

## 2. ASPETTI ECONOMICI PATRIMONIALI

### 2.1 - Criteri di formazione

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, da ultimo modificato, con riferimento all'esercizio 2024, dal DM 25 luglio 2023, prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

Il Comune di Ranica ha provveduto alla rilevazione contabile dei fatti gestionali sotto tre aspetti: finanziario, economico e patrimoniale.

## 2.2 - Il Conto Economico

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

Il principio della competenza economica consente di imputare a ciascun esercizio costi/oneri e ricavi/proventi.

I proventi, cioè i componenti positivi del conto economico, correlati all'attività istituzionale sono di competenza economica dell'esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:

- è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i servizi dall'amministrazione pubblica;
- l'erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi.

Gli oneri, cioè i componenti negativi del conto economico, derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Per gli oneri derivanti dall'attività istituzionale, il principio della competenza economica si realizza:

- per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati. L'associazione può essere effettuata analiticamente e direttamente o sulla base di assunzioni del flusso dei costi;
- per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in mancanza di una più diretta associazione (tipico esempio è rappresentato dal processo di ammortamento);
- per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo economico negativo dell'esercizio. Tale correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio della competenza economica dei fatti gestionali di ogni amministrazione pubblica.

La gestione comprende le operazioni attraverso le quali si vogliono realizzare le finalità dell'ente. I componenti negativi sono riferiti ai consumi dei fattori impiegati, quelli positivi consistono nei proventi e ricavi conseguiti in conseguenza dell'affluire delle risorse che rendono possibile lo svolgimento dei menzionati processi di consumo.

Il conto economico comprende:

- (a) proventi ed oneri, derivanti da impegni ed accertamenti di parte corrente del bilancio, rettificati al fine di far partecipare al risultato della gestione solo i valori di competenza economica dell'esercizio;
- (b) le sopravvenienze e le insussistenze;
- (c) gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sui valori patrimoniali modificandoli.

Il principio di valutazione applicato al conto economico è quello della competenza economica che, in base al sistema contabile adottato dall'Ente, ha portato:

- ad una valutazione dei proventi: ottenuta rettificando gli accertamenti di parte corrente del bilancio e, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria;

- ad una valutazione degli oneri: conseguente a rettifiche degli impegni di parte corrente del bilancio e, in alcuni casi, ad una valutazione unicamente sulla base di elementi economici, non essendoci una corrispondente rilevazione finanziaria. Nel corso dell'esercizio i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Ai fini della determinazione del risultato economico dell'esercizio, in occasione delle scritture di assestamento si considerano, a titolo di esempio, i seguenti componenti positivi e negativi:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;

- le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;

- le perdite di competenza economica dell'esercizio;

- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;

- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;

- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;

- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, determinati secondo criteri di competenza economica in base alle disposizioni del D.Lgs 118/2011.

Per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale, le rilevazioni della contabilità finanziaria misurano il valore monetario dei costi/oneri sostenuti e dei ricavi/proventi conseguiti durante l'esercizio.

Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, salvo le eccezioni previste dal principio contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase

dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese. Con particolare riferimento a questo ultimo punto, nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Si riportano di seguito i risultati sintetici esposti nel conto economico al 31/12/2025.

<b>SINTESI CONTO ECONOMICO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>differenza</b>
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	4.826.053,71	4.349.493,38	476.560,33
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	5.499.338,92	4.857.047,45	642.291,47
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-144,48	-469,21	324,73
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	356.214,47	153.623,77	202.590,70
IMPOSTE	75.885,24	78.314,93	-2.429,69
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-393.100,46</b>	<b>-432.714,44</b>	<b>39.613,98</b>

Il risultato dell'esercizio può essere analizzato scomponendo la gestione complessiva dell'ente in tre aree distinte, al fine di evidenziare:

**Il risultato della gestione** ovvero la differenza fra componenti positivi e negativi della gestione, pari a complessivi € -393.100,46 è determinato per differenza tra le risorse acquisite attraverso i trasferimenti da altri enti o generate dall'esercizio dell'autonomia tributaria e tariffaria riconosciuta al Comune, da un lato, e gli oneri ed i costi sostenuti per il funzionamento della struttura comunale e per l'erogazione dei servizi, dall'altro.

#### Componenti positivi della gestione:

I proventi corrispondono agli accertamenti di entrata, scorporando l'IVA a debito per le attività gestite in regime di impresa.

L'importo più consistente è costituito dai proventi da tributi, seguito da proventi da trasferimenti e contributi. In merito ai proventi da tributi, si segnala che gli accertamenti derivanti dalla rateizzazione, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria, delle entrate dei titoli 1 e 3 relativi a entrate di competenza economica di esercizi precedenti non determinano la formazione di ricavi/proventi negli esercizi di imputazione delle entrate rateizzate. La rateizzazione dei crediti non incide sulla competenza economica dei relativi ricavi/proventi. Inoltre Le imposte di scopo sono imputate economicamente all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati. Nel Conto economico sono collocati in questa area anche i ricavi delle vendite e prestazioni e proventi

da servizi pubblici, nonché i ricavi/proventi dalla vendita dei beni, determinati da canoni di locazione, di occupazione spazi ed aree pubbliche e di concessione di servizi pubblici. Nei proventi derivanti dalla gestione dei beni relativi alle concessioni cimiteriali sono incluse le sole quote di competenza dell'esercizio, mentre sono state sospese le quote di competenza economica di successivi esercizi. I proventi sono registrati al lordo dell'IVA per le gestioni istituzionali, mentre sono contabilizzati al netto dell'IVA per le gestioni commerciali.

I proventi da trasferimenti e contributi comprendono:

- i proventi da trasferimenti correnti (A3a) comprendono tutti i proventi da trasferimenti correnti all'ente ricevuti da soggetti esterni (pubblici e privati), accertati nell'esercizio in contabilità finanziaria. I trasferimenti a destinazione vincolata correnti si imputano all'esercizio di competenza degli oneri alla cui copertura sono destinati: (per l'annualità 2025 pari ad € 361.177,47);
- la quota annuale di contributi destinati alla realizzazione di investimenti diretti (A3b), rilevata per un importo proporzionale alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni finanziati da contributi pubblici, per la parte corrispondente ai costi rilevati nel medesimo conto economico, in modo da ottenere la "sterilizzazione" della quota di ammortamento dell'investimento medesimo (per l'annualità 2025 gli "ammortamenti attivi/ricavi pluriennali" sono pari ad € 225.379,53);
- contributi agli investimenti (A3c), contabilizzati l'importo corrispondente ai contributi agli investimenti destinati alla concessione di contributi agli investimenti a favore di altri enti, che costituiscono un onere di competenza economica del medesimo esercizio (per l'annualità 2025 pari ad € 0,00)

Si precisa che, per la quota non corrispondente a costi contabilizzati nel conto economico, i contributi accertati sulla competenza dell'esercizio 2025 sono stati rilevati tra i risconti passivi, alla voce EIII1. Si segnala, infine, che le concessioni cimiteriali sono imputate pro-quota, portando a risconto passivo la parte non di competenza dell'esercizio.

Gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario E.3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)" non determinano la formazione di ricavi. La liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'articolo 45, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, non determina la formazione di costi.

Componenti negativi della gestione:

I costi sono commisurati alle spese liquidabili nell'esercizio di riferimento.

Nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili di cui al principio applicato della contabilità finanziaria n. 6.1 alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "Merci c/acquisto a fatture da ricevere", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Tali operazioni determinano i costi d'esercizio in corrispondenza degli impegni di spesa di parte corrente al netto dell'IVA a credito per le attività gestite in regime d'impresa e rettificati in funzione dei risconti segnalati dalla contabilità analitica.

Particolari annotazioni devono essere segnalate con riferimento agli ammortamenti, quantificati applicando alle consistenze di inventario al 31/12/2025 le percentuali indicate dal principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale, indicate nella sottostante tabella:

<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>	<i>Tipologia beni</i>	<i>Coefficiente annuo</i>
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

Gli ammortamenti per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, che non trovano riscontro nella contabilità finanziaria, ammontano ad € 989.021,20.

Svalutazione delle immobilizzazioni. Sono rilevate in tale voce le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie, ai sensi dell'art.2426, comma 1, n. 3 del codice civile e dei principi contabili dell'OIC in materia (n. 16, n. 24 e n. 20): pari ad € 0,00

Svalutazione dei crediti di funzionamento. L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il valore dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti è determinato almeno dalla differenza tra il valore del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, riferito ai crediti riguardanti i titoli da 1 a 4 delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione in sede di rendiconto ed il valore del fondo svalutazione crediti nello stato patrimoniale di inizio dell'esercizio, al netto delle variazioni intervenute su quest'ultimo nel corso dell'anno, compresi gli accantonamenti relativi ai crediti stralciati dalle scritture finanziarie nel corso dell'esercizio e i crediti che in contabilità finanziaria sono stati accertati con imputazione agli esercizi successivi derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

L'accantonamento deve essere almeno pari all'importo necessario a rendere la quota del Fondo svalutazione crediti riguardante i crediti considerati ai fini del calcolo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione pari all'importo del Fondo crediti di dubbia e difficile esazione. L'accantonamento registrato a conto economico ammonta ad € 116.254,06.

Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo, valutate secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile, in sede di scritture di assestamento: € 0,00.

Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi. Tali voci costituiscono uno dei collegamenti tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale, esclusi gli accantonamenti effettuati in contabilità finanziaria in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. n. 175 del 2016 e dell'art. 1, commi 551 e 552 della legge n. 147 del 2013 (fondo perdite società partecipate) il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018, il fondo obiettivi finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 789, della legge n. 207 del 2024 e il fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Il fondo perdite società partecipate accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria non è automaticamente accantonato nelle scritture della contabilità economico patrimoniale con riferimento esclusivamente alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto previsto dai principi 6.1.3 a) e 6.1.3 b) che produce sul risultato economico i medesimi effetti del fondo: tali accantonamenti ammontano ad € 0,00.

Oneri e costi diversi di gestione. È una voce residuale nella quale vanno rilevati gli oneri e i costi della gestione di competenza economica dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti. Comprende i tributi diversi da imposte sul reddito e IRAP: € 89.899,11.

**Il risultato della gestione finanziaria** si compone dai proventi ed oneri finanziari, i proventi sono per la remunerazione dei debiti contratti a finanziamento degli investimenti dell'ente, inoltre, vi affluiscono i dividendi distribuiti dalle società partecipate e gli interessi attivi; nelle rettifiche di valore delle attività finanziarie confluiscono gli adeguamenti di valore delle attività patrimoniali con particolare riferimento alla valutazione delle partecipazioni detenute dall'Ente.

Il valore iscritto a patrimonio è pari al valore del patrimonio netto societario per la percentuale di partecipazione detenuta (facente riferimento all'ultimo bilancio approvato dalle Società partecipare con data 31/12/2024), per un valore complessivo di € 0,00.

**Il risultato della gestione straordinaria**, determinato dai componenti di reddito non riconducibili alle voci precedenti o perché estranei alla gestione caratteristica dell'ente (quali le plusvalenze da dismissioni di beni).

#### **Proventi e oneri straordinari**

Sono indicate tra i proventi:

- le sopravvenienze e insussistenze del passivo, dovute alla cancellazione di debiti insussistenti già contabilizzati nel conto del patrimonio dell'esercizio precedente, cioè i minori residui rilevabili dal bilancio finanziario, pari ad € 373.903,18.
- le plusvalenze patrimoniali, determinate dalla differenza positiva tra il valore di alienazione dei beni patrimoniali e il rispettivo valore contabile (costo storico al netto delle quote di ammortamento già calcolate), nel 2025 risultano registrate plusvalenze per € 3.984,71.

- i proventi da permessi di costruire destinati al finanziamento delle spese correnti, negli esercizi in cui è consentito, per €\_51.237,95.

Sono indicati tra gli oneri:

- le insussistenze dell'attivo rappresentate dalla cancellazione di crediti già iscritti nel conto del patrimonio e riconosciuti insussistenti in sede di riaccertamento dei residui: si registra inoltre una insussistenza dell'attivo nel caso in cui l'amministrazione non dia corso alla realizzazione di un intervento per il quale sia stata sostenuta la relativa spesa di progettazione, registrata tra le "immobilizzazioni in corso", mediante cancellazione delle immobilizzazioni in corso concernenti i livelli di progettazione già contabilizzati: nel 2025 risultano registrate insussistenze dell'attivo per € 35.817,92 ;
- le minusvalenze patrimoniali, pari ad € 0,00;
- i trasferimenti in conto capitale contabilizzati al titolo II della spesa che in realtà generano un costo, pari ad € 110.561,00.

**Il risultato dell'esercizio** è pari ad € -393.100,46, al netto delle imposte.

In caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione:

- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;
- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti;
- sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio.

In particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura.

A tale proposito si evidenzia che il risultato dell'esercizio, se pure negativo, rileva un miglioramento rispetto all'anno precedente. Il miglioramento è dovuto in particolar modo all'aumento dei proventi straordinari relativi a maggiori entrate a residuo e all'aumento degli accertamenti riferiti al piano dei conti finanziario E.4.5.4.99.999.

## **2.3 Lo Stato Patrimoniale**

Lo stato patrimoniale evidenzia i risultati della gestione patrimoniale rilevata dalla contabilità economica e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni avvenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione; il risultato patrimoniale dell'Ente viene contabilmente

rappresentato come differenziale, determinando la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

Gli inventari risultano aggiornati grazie ad un sistema di rilevazioni anche informatiche, che consentono l'aggiornamento sistematico degli stessi, allo stato dell'effettiva consistenza del patrimonio.

I criteri applicati per la valutazione delle attività e passività del patrimonio comunale sono quelli stabiliti dal D.Lgs. n.118/2011 dall'art. 230 del D.Lgs. n°267/2000, contestualmente ai criteri della prudenza, della continuazione dell'attività, della veridicità e correttezza, di cui alle regole ed ai principi di contabilità generale.

Strumento della contabilità patrimoniale sono gli inventari relativi alle attività e passività del patrimonio.

Il conto del patrimonio è stato redatto recependo dati ed informazioni provenienti dalla contabilità economica, ed evidenziando quanto segue:

#### ATTIVO:

- Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.
- le immobilizzazioni vengono indicate al netto dei relativi fondi di ammortamento.

#### PASSIVO:

- le entrate per le concessioni pluriennali (es. concessioni cimiteriali sui loculi) ed i contributi agli investimenti che hanno finanziato le immobilizzazioni vengono contabilizzate nei risconti passivi per la quota non di competenza dell'esercizio e ridotte anno per anno, imputando tra i ricavi del conto economico (alla voce proventi da trasferimenti e contributi) una quota pari alla percentuale di ammortamento dei beni patrimoniali alla cui realizzazione hanno contribuito (è la cosiddetta operazione di "sterilizzazione degli investimenti" che consente di non far gravare sulla determinazione delle tariffe dei servizi le quote di ammortamento relative a beni realizzati con capitali di terzi);
- gli oneri di urbanizzazione che finanziano spese di investimento, in ossequio ai nuovi principi contabili, sono contabilizzati nel patrimonio netto quale quota delle riserve da permessi di costruire.

#### CONTI D'ORDINE:

nei conti d'ordine sono stati registrati gli impegni relativi al fondo pluriennale vincolato in conto capitale in quanto trattasi di opere in fase di realizzazione nei prossimi esercizi.

Si riporta di seguito i risultati sintetici esposti nello Stato Patrimoniale al 31/12/2025.

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>differenza</b>
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	29.062.951,28	29.024.228,59	38.722,69
C) ATTIVO CIRCOLANTE	4.338.813,92	3.529.170,20	809.643,72
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>33.401.765,20</b>	<b>32.553.398,79</b>	<b>848.366,41</b>
A) PATRIMONIO NETTO	23.310.856,53	23.157.669,67	153.186,86
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	105.230,86	87.439,45	17.791,41
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00
D) DEBITI	2.133.050,85	1.982.278,81	150.772,04
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	7.852.626,96	7.326.010,86	526.616,10
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>33.401.765,20</b>	<b>32.553.398,79</b>	<b>848.366,41</b>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>3.555.054,07</b>	<b>2.281.122,23</b>	<b>1.273.931,84</b>

Lo stato patrimoniale dell'esercizio 2025 chiude con un incremento della consistenza del patrimonio netto finale rispetto a quella iniziale pari ad € 15.186,86;

La variazione non corrisponde alla perdita di esercizio in quanto la contabilizzazione delle entrate per permessi di costruire non avviene più come ricavi sospesi ma come riserva di capitale (così come chiarito dalla Commissione Arconet nel resoconto del 28/09/2016).

<b>VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>AI FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE</b>		
<i>Riserve</i>		
Allb <b>da capitale</b>		€ 0,00
Allc <b>da permessi di costruire</b>		-€ 29.252,99
Alld <b>riserve indisponibili per bene demaniali e patrimoniali ind.</b>		€ 747.317,24
Alle <b>altre riserve indisponibili</b>		€ 61.640,40
Allf <b>altre riserve disponibili</b>		€ 0,00
Alli <b>Risultato economico dell'esercizio</b>		€ 39.613,98
AIV <b>Risultati economici di esercizi precedenti</b>		-€ 432.714,44
AV <b>Riserve negative per beni indisponibili</b>		-€ 233.417,33
<b>TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO</b>		<b>€ 153.186,86</b>

La perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili, riducendo la voce Risultati economici di esercizi precedenti se positiva e, successivamente le riserve disponibili positive. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione e le riserve indisponibili) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte residuale è rinviata agli esercizi successivi (Risultati economici di esercizi precedenti con valore negativo) al fine di assicurarne la copertura.

In questo caso, il patrimonio netto non è capiente quindi la copertura della perdita d'esercizio per € -393.100,46 è rinviata agli esercizi successivi.

Lo stato patrimoniale nella sua consistenza finale indica la situazione patrimoniale di fine esercizio, evidenziando i valori delle attività e passività.

LE ATTIVITÀ sono esposte in ordine decrescente di liquidità, in relazione all'arco temporale necessario affinché ciascuna forma di impiego si trasformi, senza perdite, in risorse monetarie:

- **L'attivo immobilizzato**, costituito dai beni immobili (fabbricati, terreni, ecc...) e mobili di proprietà dell'ente, nonché dalle partecipazioni e dai crediti a medio-lungo termine; rappresenta la parte di capitale impiegato per un arco temporale di medio-lungo periodo.

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi.

L'inventario dei beni dell'Ente aggiornato al 31/12/2025 ha generato le risultanze delle immobilizzazioni materiali ed immateriali riportate nell'attivo patrimoniale, le stesse comprendono gli incrementi di valore delle singole immobilizzazioni, le nuove acquisizioni, le dismissioni nonché gli ammortamenti ed alcune correzioni di valore contabilizzate anche nel conto economico.

Si distinguono in particolare, le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni finanziarie.

#### Immobilizzazioni immateriali:

a) I costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, immobilizzazioni in corso e acconti, altre immobilizzazioni immateriali, miglie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato):

b) I diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato)

c) L'avviamento

d) Diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee.

d.1) Rendite

d.2) Usufrutto e nuda proprietà.

d.3) Uso ed abitazione.

d.4) Superficie.

d.5) Enfiteusi

e) Immobilizzazioni in corso: le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

### Immobilizzazioni Materiali.

Le immobilizzazioni materiali sono distinte in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili: alla fine dell'esercizio, le immobilizzazioni materiali devono essere fisicamente esistenti presso l'amministrazione pubblica o essere assegnate ad altri soggetti sulla base di formali provvedimenti assunti dall'ente.

Tutti i beni, mobili e immobili, qualificati come "beni culturali", ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, o "beni soggetti a tutela", ai sensi dell'art. 139 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.

### Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, titoli, crediti concessi, ecc) sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli.

Per quanto riguarda le partecipazioni, sia azionarie che non azionarie, in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del D.Lgs. 118/2011, ovvero le società del gruppo "bilancio consolidato", la valutazione deve avvenire con il metodo del patrimonio netto (la perdita della società, in percentuale, genera un componente negativo del conto economico e una riduzione della partecipazione azionaria nello stato patrimoniale; in caso di utili, questi incrementano, per la quota di pertinenza, un'apposita riserva del patrimonio netto, incrementando il valore della partecipazione). Qualora ciò non sia possibile, per l'impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del "valore del patrimonio netto" dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all'allegato n. 1, l'adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell'esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

Società partecipata	Quota di partecipazione	Metodo utilizzato	Valore patrimoniale
SOCIETA' SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA a R.L. (P.IVA: 03228150169)	5,263	metodo patrimoniale	8.858,73
UNIACQUE S.P.A. (P.IVA: 03299640163)	0,57	metodo patrimoniale	753.393,06
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (P.IVA: 03300640160)	17,28	metodo patrimoniale	42.779,40
		TOTALE	805.031,190

Si precisa che nel corso del 2025 è stata liquidata, con determinazione n. 611 del 19.11.2025, la Partecipata CONSORZIO TERRITORIO E AMBIENTE VALLE SERIANA S.P.A. L'Ente a ricevuto la somma di € 89.059,61 a titolo di quota di riparto a seguito approvazione del bilancio di liquidazione della società. La restante somma di decremento rispetto al Valore

partecipazione registrato nello Stato Patrimoniale Attivo della partecipazione è stato portato, per € -35.298,47 a decremento delle “altre riserve indisponibili”

- L'attivo corrente, costituito:

1) dai crediti e dai titoli che non costituiscono immobilizzazioni.

- Crediti di funzionamento. I crediti di funzionamento sono iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento.

I crediti sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti portato a diretta diminuzione degli stessi.

Nello Stato patrimoniale, il Fondo svalutazione crediti non è iscritto tra le poste del passivo, in quanto è portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

Tra i crediti di funzionamento viene iscritto anche il credito IVA da inserire nella dichiarazione annuale 2026 (anno imposta 2025).

- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Le azioni e i titoli detenuti per la vendita nei casi consentiti dalla legge, sono valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

- Disponibilità liquide costituite dal Conto di tesoreria, che comprende il conto “Istituto tesoriere/cassiere” unitariamente alla contabilità speciale di tesoreria unica presso la Banca d'Italia, dai depositi bancari, dal denaro e valori in cassa e dagli altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente.

2) dai risconti, in quanti assimilabili alle liquidità differite i ratei ed i risconti attivi.

## LE PASSIVITÀ

Si riferiscono alle fonti di finanziamento, esposte in ordine decrescente di esigibilità, ossia in funzione delle rispettive scadenze.

Di seguito vengono descritte le diverse voci componenti le passività dello stato patrimoniale:

- il patrimonio netto, che ha scadenza illimitata, è pari alla differenza tra le attività e le passività dello stato patrimoniale.

Il DM 1° settembre 2021 ha profondamente innovato la rappresentazione del patrimonio netto, prevedendo l'inserimento di nuove voci e una diversa determinazione nonché destinazione di tutte le componenti.

Il patrimonio netto, quindi, a decorrere dall'esercizio 2021, è costituito dalle seguenti poste:

a) fondo di dotazione: Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente e può assumere solo valore positivo o uguale a zero. Il fondo di dotazione può essere alimentato mediante conferimenti in denaro o natura, destinazione dei risultati economici positivi di esercizio e delle riserve disponibili sulla base di delibera del Consiglio.

b) le riserve del patrimonio netto: possono assumere solo valore positivo o pari a 0 e sono distinte in riserve disponibili e indisponibili.

Le riserve disponibili costituiscono la parte del patrimonio netto che, in caso di perdita, è utilizzabile per la copertura, a garanzia del fondo di dotazione previa apposita delibera del Consiglio, o per dare copertura alle voci negative del patrimonio netto, prioritariamente alle "riserve negative per beni indisponibili" di cui alla lettera e), salvo quanto previsto per le riserve da permessi di costruire.

➤ Le riserve disponibili sono costituite da:

1) "riserve di capitale" formatesi a seguito della rivalutazione dei beni in occasione della predisposizione del primo stato patrimoniale "armonizzato" e nei casi previsti dalla legge;

2) "riserve da permessi di costruire, di importo pari alle entrate da permessi di costruire che non sono state destinate al finanziamento:

- delle spese correnti;
- di opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile.

Tali riserve, se non sono state utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve indisponibili, sono ridotte a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

3) "Altre riserve disponibili" previste dallo statuto e/o derivanti da decisioni di organi istituzionali dell'ente.

➤ Le riserve indisponibili, istituite a decorrere dal 2017, rappresentano la parte del patrimonio netto posta a garanzia dei beni demaniali e culturali o delle altre voci dell'attivo patrimoniale non destinabili alla copertura di perdite, e sono costituite da:

1) "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali", di importo pari al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale, variabile in conseguenza, ad esempio, dell'ammortamento e dell'acquisizione o dismissione di beni.

Tali riserve sono utilizzate in caso di cessione dei beni, effettuate nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento.

2) "altre riserve indisponibili", costituite:

- a seguito dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato.

- dagli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, in quanto riserve vincolate all'utilizzo previsto dall'applicazione di tale metodo.

c) risultato economico dell'esercizio: può assumere valore positivo o negativo, si iscrive il

risultato dell'esercizio che emerge dal conto economico. Il Consiglio destina il risultato economico positivo al fondo di dotazione o alle "altre riserve disponibili", dopo avere dato copertura, in primo luogo alle riserve negative per beni indisponibili e poi alla voce Risultati economici di esercizi precedenti, se negativa.

d) risultati economici di esercizi precedenti: può assumere valore positivo o negativo, comprende sia i risultati economici positivi degli esercizi precedenti che con delibera consiliare non sono stati accantonati nelle riserve o portati ad incremento del fondo di dotazione, sia le perdite degli esercizi precedenti non ripianate.

Alla copertura del valore negativo dei "Risultati economici di esercizi precedenti" si provvede, dopo aver dato copertura alle "riserve negative per beni indisponibili", utilizzando i risultati economici positivi e le riduzioni delle riserve indisponibili derivanti dalla diminuzione di attività patrimoniali riguardanti beni indisponibili (ad esempio per ammortamento o a seguito del passaggio del bene al patrimonio disponibile).

e) riserve negative per beni indisponibili: può assumere solo valore negativo, è utilizzata quando la voce "risultati economici di esercizi precedenti" e le riserve disponibili non sono capienti per consentire la costituzione o l'incremento delle riserve indisponibili. Non può assumere un valore superiore, in valore assoluto, all'importo complessivo delle riserve indisponibili.

Si espone nella tabella sottostante la rappresentazione del patrimonio netto al 31/12/2025, raffrontato alla situazione del 2024:

		<b>STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2024</b>
		<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I		Fondo di dotazione	0,00	1.220.316,93
II		Riserve	<b>0,00</b>	<b>25.458.731,89</b>
	b	<i>da capitale</i>	0,00	0,00
	c	<i>da permessi di costruire</i>	0,00	29.252,99
	d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	24.915.766,50
	e	<i>altre riserve indisponibili</i>	0,00	513.712,40
	f	<i>altre riserve disponibili</i>	0,00	0,00
III		Risultato economico dell'esercizio	0,00	-432.714,44
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	0,00	-335.062,99
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	-2.753.601,72
		<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.157.669,67</b>

- il fondo rischi e oneri è costituito dal fondo rischi per spese legali, dall'accantonamento per aumenti CCNL e per l'indennità di fine mandato del Sindaco, voci per le quali si trova riscontro nella parte accantonata dell'avanzo di amministrazione; nel fondo è inoltre

compresa la somma accantonata relativa ad eventuali quote di patrimonio netto negativo delle società partecipate.

- i debiti in essere alla fine dell'esercizio, distinti in:

Debiti da finanziamento. Sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più le entrate derivanti dalle accensioni di prestiti rimosse nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. La voce:

- comprende l'esposizione debitoria derivante dalle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di altri provvedimenti legislativi;

Debiti verso fornitori. I debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza tra i residui passivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei debiti di funzionamento. I debiti sono esposti al loro valore nominale.

- Ratei e Risconti e Contributi agli investimenti. I ratei e risconti sono iscritti e valutati in conformità a quanto precisato dall'art. 2424 - bis, comma 6, codice civile. I ratei passivi sono rappresentati, rispettivamente, dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura (liquidazione della spesa), ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura (ad es., quote di fitti passivi o premi di assicurazione con liquidazione posticipata).

I Risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi.

La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati rispettivamente con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti comprendono la quota non di competenza dell'esercizio rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento.

Per maggiori dettagli si invia alla nota integrativa della contabilità economico-patrimoniale.

## ACCRUAL

Si segnala infine la Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale *Accrual* per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026, mediante una graduale introduzione della nuova contabilità, con il seguente cronoprogramma:

- approvazione definitiva del quadro concettuale, degli standard, delle linee guida generali e del piano dei conti multidimensionale entro il secondo trimestre del 2024;
- formazione del personale appartenente ad almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il primo trimestre 2026;
- produzione dei financial statements (bilanci), conformi al nuovo quadro regolamentare contabile, per almeno il 90% delle amministrazioni pubbliche individuate entro il secondo trimestre 2026;

Si richiama in proposito l'articolo 10, commi da 3 a 12, del Decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, disciplina gli adempimenti relativi alla fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15, che prevede l'elaborazione degli schemi di bilancio *Accrual*, con riferimento all'esercizio 2025.

Il comma 3 definisce il perimetro di applicazione della Riforma 1.15: contiene, infatti, l'indicazione delle amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, tra cui i Comuni con popolazione residente pari o superiore a cinquemila abitanti al 1° gennaio 2024.

Gli enti sperimentatori dovranno redigere, per finalità di sperimentazione e con riferimento all'esercizio 2025, gli schemi di bilancio secondo i modelli adottati con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Gli schemi di bilancio includono almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno.

Al fine di adempiere a quanto richiesto dalla riforma *Accrual* gli enti sono chiamati pertanto a:

- analisi degli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento degli standard contabili di cui alla milestone M1C1- 108.
- riclassificare le voci dei propri piani dei conti secondo le voci del piano dei conti multidimensionale di cui alla milestone M1C1-108, effettuando le rettifiche e le integrazioni necessarie all'applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli standard contabili di cui alla medesima milestone.
- assicurare la partecipazione di propri rappresentanti al primo ciclo di formazione sui principi e sulle regole del predetto sistema contabile. Il primo ciclo di formazione è erogato esclusivamente in modalità telematica tramite il portale dedicato

Il Comune di Ranica, avendo popolazione superiore a cinquemila abitanti, è soggetto alla fase pilota nel corso del 2025.

L'approvazione dei bilanci secondo le regole *Accrual* avverrà con separati atti entro il 30/06/2026, come chiarito dalla FAQ n. 4 del MEF.

## 4. ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE

### 4.1 Analisi per indici

In questo paragrafo si presentano una serie di indicatori generali applicati al rendiconto, che permettono di comprendere in modo intuitivo l'andamento della gestione nell'anno.

#### Parametri per l'individuazione delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario

Gli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che, solo gli Enti dissestati e quelli in situazione strutturalmente deficitarie sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle vigenti norme sulle piante organiche, sulle assunzioni e sui tassi di copertura del costo dei servizi.

Tra gli Enti in stato di dissesto rientrano quelli che sono nella condizione di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e quelli che hanno debiti liquidi ed esigibili non dotati di valida copertura finanziaria con mezzi di finanziamento autonomi senza compromettere lo svolgimento delle funzioni e dei servizi essenziali.

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2023 ha approvato i parametri obiettivi, applicabili a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024, basati sugli indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, aggiornato dal decreto del 5 agosto 2022, - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Rientrano invece tra gli Enti in situazione strutturalmente deficitaria quelli che dal conto consuntivo presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, evidenziate dagli otto parametri approvati con il citato Decreto del Ministero dell'Interno del 04.08.2023.

I controlli centrali scattano quando risultano eccedenti almeno la metà dei parametri fissati. Il Comune di Ranica non si trova in stato di dissesto e, quanto ai parametri ministeriali rilevatori di una situazione strutturalmente deficitaria, si riscontra il rispetto della normativa ministeriale, come viene dimostrato dalla seguente tabella:

#### Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

	SI	NO
1) Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		X
2) Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		X
3) Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		X
4) Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		X
5) Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%		X
6) Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		X
7) [Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%		X
8) Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		X

#### **4.2 Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.**

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere estinatori di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Alla data del 31/12/2025 non risultano in essere garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente in favore di enti e di altri soggetti.

#### **4.3 Oneri e impegni finanziari risultanti al 31/12/2025, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

La relazione al Rendiconto, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

#### **4.4 Elenco dei propri enti ed organismi strumentali.**

La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 79 del 19/06/2025 ha approvato:  
l'elenco degli organismi, enti e società componenti il Gruppo amministrazione pubblica del Comune di Ranica qui di seguito riportati:

Denominazione	Attività svolta / missione	% di partec	Fondo di dotazione capitale sociale	classificazione
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO	Gestione del parco naturale regionale, tutela ambientale	2,62	3.252.975	Ente istituito con L.R. 36/1977 – con L.R. n. 12/2011 è stato trasformato in di diritto pubblico
SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA a R.L.	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	5,263	57.000,00	Società partecipata direttamente
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	17,28	20.000,00	Società partecipata direttamente
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	0,57	36.000.000,00	Società partecipata direttamente

l'elenco degli organismi, enti e società componenti il perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, dando atto che sono stati esclusi i soggetti il cui bilancio è irrilevante ai sensi del principio contabile concernente il bilancio consolidato:

Denominazione	Attività svolta/missione	Classificazione	% di part.
SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA a R.L.	Esercizio delle attività inerenti la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitarie e della tutela dei minori	Società partecipata direttamente	5,263
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Gestione di servizi di pubblica utilità nel settore dell'igiene ambientale dei comuni soci	Società partecipata direttamente	17,28
CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO.	Gestione del parco naturale regionale, tutela ambientale	Ente istituito con L.R. 36/1977 - trasformato in ente di diritto pubblico con L.R. n. 12/2011	2,62
UNIACQUE S.P.A.	Gestione del servizio idrico integrato	Società partecipata direttamente	0,57

Con delibera consiliare n. 30 del 25/09/2025 è stato approvato il bilancio consolidato 2024.

#### 4.5 Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31/12/2025:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
SOCIETA' SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA a R.L.	5,263
SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	17,28
UNIACQUE S.P.A.	0,57

Con delibera consiliare n. 44 del 19/12/2024 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2023 nel quale risulta confermata la volontà di dismettere la partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valleseriana s.p.a. mediante la liquidazione della stessa. Il termine per la conclusione del procedimento è previsto nel corso del 2025.

Con la succitata deliberazione di C.C. nr. 44 del 19/12/2024, è stata prevista la liquidazione della società Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana s.p.a.

Con comunicazione acquisita al Prot. 12411 in data 11/11/2025, il Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana s.p.a. in liquidazione trasmetteva il bilancio finale di liquidazione del 10/11/2025 e la relativa relazione del liquidatore, nella quale si evidenzia che:

- in data 21/10/2025 veniva ceduto tutto il patrimonio aziendale a Uniacque s.p.a. e successivamente liquidate tutte le pendenze in essere;

- il capitale netto di liquidazione ammonta a € 2.715.232,00=;
- la quota spettante al Comune di Ranica, in ragione della partecipazione posseduta del 3,28%, ammonta a € 89.059,61=

Con delibera consiliare n. 45 del 18/12/2025 è stato approvato il piano di razionalizzazione ordinaria delle società partecipate detenute al 31.12.2024 nel quale è previsto:

- il mantenimento della partecipazione diretta nelle società
  - ✓ Uniaque s.p.a.
  - ✓ Servizi Sociosanitari Valseriana s.r.l.
  - ✓ Serio Servizi Ambientali s.r.l.
- La dismissione della partecipazione detenuta nella società Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana s.p.a.;

#### **4.6 Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.**

Per la verifica dei crediti e debiti reciproci si rimanda alla nota informativa allegata al rendiconto.

#### **4.7 Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti.**

È allegato al rendiconto l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile, indisponibile e demaniale dell'ente aggiornato al 31/12/2025.

#### **4.8 Elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione:**

Al fine di un'elencazione dettagliata dei diritti reali di godimento a favore del Comune di Ranica, devono essere verificati gli atti di trascrizione in conservatoria, rintracciabili dal portale Sister dell' Agenzia delle Entrate. Tale attività, particolarmente laboriosa, si auspica venga esplicitata nella prossima relazione al rendiconto.

#### **4.9 Spese di personale**

La programmazione del fabbisogno di personale, approvata nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con deliberazione di G.C. n. 31 del 20/03/2025 e ss.mm.ii., è stata improntata al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Ai sensi del comma 557, art.1, Legge n.296/2006 (finanziaria 2007) gli enti sottoposti ai vincoli del patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione della spesa di personale.

Tale limite, come disposto dal D.L. 90/2014, è determinato dalla media triennale 2011/2013.

Con riferimento alla normativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato, oltre ai limiti già vigenti di cui sopra, il DL n. 34/2019 introduce nuovi parametri, successivamente declinati dal DM 17/03/2020: il nuovo meccanismo colloca gli enti in nove fasce demografiche, prevedendo per ogni soglia dei valori soglia prossimi al valor medio, riferiti al rapporto tra spese di personale e la media delle entrate correnti degli ultimi tre anni (al netto

del FCDE assestato previsto a bilancio); inoltre la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dal DM non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il Comune di Ranica, con delibere G.C. n. 61/2025, n. 96/2025, n. 133/2025 e n. 153/2025, ha rideterminato, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio, il piano dei fabbisogni di personale ai sensi della normativa in questione, verificando le condizioni dell'Ente e determinando un rapporto finanziario pari al 23,45%, collocandosi pertanto nella fascia "e" il cui valore soglia della spesa di personale è pari al 26,90%.

Il Comune di Ranica è stato pertanto rispettoso della normativa relativa al contenimento della spesa di personale nell'anno 2025, come integrata dalle regole di cui al DM 17/03/2020.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2025, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D.lgs.165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016".

Nel computo della spesa di personale 2025 (altre spese incluse e altre spese escluse) il Comune è tenuto ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2024 e precedenti rinviate al 2025; mentre dovrà escludere quelle spese che, non venendo a scadenza nel 2025, dovranno essere imputate all'esercizio successivo (Corte dei Conti sezione regionale per il Controllo regione Molise delibera 218/2015).

La spesa di personale impegnata nell'anno 2025 risulta così ripartita:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE DI PERSONALE  
tetto di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

OGGETTO	impegnato 2025	
<b>SPESE MACROAGGREGATO 1 (compresi buoni pasto)</b>	<b>1.007.800,68</b>	<b>(+)</b>
personale in comando da altre amm.ni (1.09)	73.001,59	(+)
IRAP		(+)
<b>TOTALE</b>	<b>1.080.802,27</b>	<b>(=)</b>
SPESE SOGGETTE A RIDUZIONE	impegnato 2025	
categorie protette	26.389,73	(-)
personale comandato presso altre amm.ni	-	(-)
rinnovo contrattuale 2016/2018 (compresi contributi e IRAP)	46.475,18	(-)
rinnovo contrattuale 2019/2021 (compresi contributi e IRAP)	46.343,08	
Assistente sociale part time 18 ore sett.assunta ai sensi della legge 178/2020 - art. 1, commi da n797 a a 802		
assunzioni stagionali (art. 208 C.D.S.)	-	(-)
progetto cantiere scuola lavoro	-	(-)
Incentivi ICI/IMU/TARI	6.000,00	(-)
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	15.000,00	(-)
Incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023		
Diritti rogito	4.668,80	(-)
Compensi legali		(-)
Compensi ISTAT		(-)
Rimborso straordinario elettorale		(-)
Rimborsi vari		(-)
Spese per assunzioni DL 34/2019		(-)
Altro		(-)
<b>TOTALE SPESE A RIDUZIONE</b>	<b>144.876,79</b>	<b>(=)</b>
	935.925,49	

Con determina n. 220 del 10/045/2025 è stato costituito il fondo per le risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 (ultimo anno costituito: 2025)

Nel fondo per le risorse decentrate non è stata prevista l'integrazione a titolo di risorse previste ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 25/2025, ovvero fondi aggiuntivi destinati ad armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente rispetto a quello previsto per il personale dello Stato, nel rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, ed in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Si precisa che a decorrere dal 2027 una quota di tale integrazione verrà finanziato dall'apposito fondo statale istituito dall'art. 1 comma 674 L. 199/2025.

In data 11/09/2025 è stato stipulato il contratto collettivo decentrato per il personale dipendente (ultimo anno contrattato: 2025).

Per il personale dirigenziale (compresi Segretari Comunali e Provinciali), in data 16/07/2024 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il periodo 2019/2021. Gli stanziamenti di bilancio prevedono gli importi dovuti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, calcolata ai sensi dell'art. 2 comma 6 del CCNL.

In data 17/09/2025 è stato sottoscritto l'atto di indirizzo per il rinnovo 2022-2024 dai Comitati di Settore Autonomie Locali e Regioni-Sanità.

#### **4.10 Verifica rispetto obbligo di contenimento spese**

Si segnala che con decorrenza 2020, le normative vincolistiche relative alle spese di cui sopra sono state disapplicate per gli enti locali a norma dell'art. 57 del D.L. 124/2019.

Rimane ancora in vigore l'obbligo di comunicare le spese di rappresentanza, nonché gli incarichi di collaborazione/consulenza superiori ad € 5.000,00 alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Per quanto attiene alla spese informatiche, i commi 512 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 prevedono che le Amministrazioni Pubbliche (tra cui gli enti locali) e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, provvedono dal 2016 ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513. I risparmi derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle spese informatiche sono utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

L'unico pronunciamento in materia è stato espresso dalla Corte dei Conti della Lombardia con deliberazione n. 368/2017, la quale ha specificato che il risparmio in questione debba essere pienamente visibile (e verificabile) a decorrere dal 2019, indicando nel triennio 2016/2018 l'arco temporale all'interno ed entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adottare le azioni di razionalizzazione prescritte o suggerite dalla norma al fine di rispettare tale nuovo limite di spesa: la mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

Nella Legge n. 208/2015 sono indicati i modi operativi attraverso i quali la pubblica amministrazione è tenuta a perseguire il risparmio di spesa, prevedendo:

- la redazione di un Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, all'interno del quale è stato inserito un elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente: tale piano, il cui ultimo aggiornamento per il triennio 2024-2026 è stato pubblicato nel mese di gennaio 2025 (esiste già l'aggiornamento 2026, pubblicato a gennaio 2026), rappresenta il documento di programmazione delle spese ICT per le pubbliche amministrazioni, ma anche lo strumento per definire il percorso di attuazione del "Modello Strategico di evoluzione del sistema informativo della PA";
- la programmazione degli acquisti di beni e servizi per l'informatica da parte di Consip o del soggetto aggregatore interessato;
- il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge in ordine al risparmio di spesa annuale.

Il Comune di Ranica ha pertanto effettuato la ricognizione delle spese correnti del settore informatico sostenute nel triennio 2013-2015, da cui è emerso che la spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, ammonta ad € 10.960,69.

Nel 2025 la spesa corrente sostenuta per il settore informatico ammonta ad € 0,00,

#### **4.11 Indice di tempestività dei pagamenti**

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è un parametro introdotto e disciplinato dall'art. 8 D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/06/2014, n. 89, e dal DPCM 22 settembre 2014, che ne ha definito le modalità di calcolo e di pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, alla sezione "Amministrazione trasparente".

L'indicatore è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture; tale valore sarà preceduto da un segno - (meno), in caso di pagamento avvenuto mediamente in anticipo rispetto alla scadenza della fattura.

Si riportano di seguito l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM 22/09/2014 e l'importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza.

<b>indicatore di tempestività dei pagamenti 2025</b>	<b>- 15 gg.</b>
<b>importo annuale dei pagamenti effettuati oltre la scadenza</b>	<b>€ 180.968,70</b>

#### **4.12 Indice di ritardo dei pagamenti**

Il rispetto dei tempi di pagamento è inserito tra le riforme abilitanti del PNRR (riforma 1.11) ed è, quindi, considerato tra gli interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano nel suo complesso. Inoltre, la tempestività dei pagamenti è condizione necessaria perché la procedura d'infrazione intrapresa dalla Commissione europea contro l'Italia per la violazione della direttiva 2011/7/UE possa concludersi positivamente.

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto un'importante norma, valida quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini della tutela economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

In particolare viene introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di accantonare in bilancio un apposito fondo a garanzia dei debiti commerciali scaduti, con la finalità di limitare la capacità degli enti di porre in essere ulteriori spese qualora gli stessi non siano rispettosi dei termini di pagamento dei debiti commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 (30 giorni dalla ricezione della fattura) ovvero in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rispetto all'anno precedente.

Con apposita delibera della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026 è stato determinato l'indicatore finale ritardo annuale dei pagamenti del 2025 di cui alla Legge n. 145/2018 nel seguente modo:

<b>indicatore finale ritardo annuale pagamenti 2025</b>	<b>- 10,42 gg.</b>
<b>stock di debiti commerciali scaduti</b>	<b>€ 186.642,94</b>
<b>a dedurre note di credito scadute</b>	<b>€ -31.146,16</b>
<b>stock di debiti commerciali residui scaduti</b>	<b>€ 155.496,78</b>

Si rinvia al paragrafo relativo al Fondo garanzia debiti commerciali per maggiori dettagli.